

Schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTI gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
- VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare, l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una più ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
- VISTO il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del citato decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
- VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 di "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, e in particolare l'articolo 1, comma 622, come modificato dall'articolo 64, comma 4 bis, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che ha sancito l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno 10 anni;
- VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1 recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;
- VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 relativo alle norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;
- VISTO il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169
- VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 5, comma 1 lett. a) con la quale sono state apportate modifiche all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 ;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, relativo al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori”;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relativo al regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;
- VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 relativa alla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;
- VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 28 maggio 2009;
- VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, reso nell'adunanza del 22 luglio 2009, con il quale il predetto Consiglio richiama il parere positivo già espresso in relazione al documento “Persona, tecnologia e professionalità -



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

gli istituti tecnici e professionali come scuola dell'innovazione"; sottolinea l'esigenza di perseguire l'obiettivo di valorizzare la cultura del lavoro quale riferimento fondamentale per la formazione delle giovani generazioni; evidenzia la necessità di sostenere l'innovazione attraverso l'attivazione di metodologie didattiche ed organizzative ispirate a criteri che rafforzino l'autonomia scolastica e la progettazione formativa anche per quanto riguarda la costituzione del comitato tecnico scientifico e l'organizzazione dei dipartimenti; sottolinea l'esigenza di una stretta cooperazione tra istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, al fine di favorire l'erogazione di una offerta formativa in grado di raccordare le istanze del mondo del lavoro con le vocazioni e gli interessi dei singoli studenti;

CONSIDERATO che la maggior parte delle osservazioni del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione trovano accoglimento, altre una parziale attuazione, compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica, altre ancora saranno recepite con separati provvedimenti da assumere nella fase applicativa del riordino;

VISTO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 ottobre 2009, con il quale la maggioranza delle regioni si è espressa negativamente, in quanto non risulterebbe chiaro e definito il quadro del complessivo assetto del secondo ciclo. Le regioni Lombardia, Molise e Veneto hanno espresso invece parere favorevole. La regione Lombardia ha chiesto inoltre uno specifico emendamento all'articolo 2, comma 3. Nel parere della Conferenza è chiesto comunque l'inserimento di una specifica disposizione per le Province autonome di Trento e Bolzano finalizzata al conseguimento del diploma di istruzione professionale da parte degli studenti in possesso del diploma professionale di tecnico conseguito al termine di un percorso quadriennale di istruzione e formazione professionale;

CONSIDERATO che il predetto parere non tiene conto del fatto che gli istituti tecnici e professionali, in base all'articolo 13 della legge n. 40/07, appartengono ad un'area tecnico-professionale unitaria, finalizzata al rilascio di titoli di studio a conclusione di percorsi scolastici di durata quinquennale e dotata di una propria identità ordinamentale, che il provvedimento di riordino caratterizza con il riferimento, per gli istituti tecnici, alle filiere tecnologiche e, per gli istituti professionali, alle filiere produttive; che la suddetta norma prevede, altresì, l'emanazione di specifiche linee guida per i raccordi tra gli istituti tecnici e professionali e il sistema dell'istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni le quali, per essere definite, richiedono la previa adozione dei regolamenti riguardanti il riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali e l'avvio della messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale secondo quanto previsto all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226/05;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ACQUISITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 13 gennaio 2010;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, espressi rispettivamente il 20 gennaio e 27 gennaio 2010;

CONSIDERATO che tutte le condizioni contenute nei predetti pareri delle competenti Commissioni parlamentari trovano puntuale accoglimento e che numerose osservazioni sono state recepite compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica, e altre ancora saranno recepite con separati provvedimenti da assumere nella fase applicativa del riordino;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del ...;

SULLA proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

EMANA
il seguente regolamento

Articolo 1 *Oggetto*

1. Il presente regolamento detta le norme generali relative al riordino degli istituti professionali in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, tali da conferire efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
2. Gli istituti professionali, di cui all'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, fanno parte dell'istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni; sono riorganizzati a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011, secondo le norme contenute nel presente regolamento, con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui all'allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
3. A partire dall'anno scolastico 2010/2011 le classi seconde proseguono secondo i piani di studio previsti con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali e le classi terze proseguono con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1122 ore, corrispondente a 34 ore settimanali secondo i criteri di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a).



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Articolo 2

Identità degli istituti professionali

1. L'identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.
2. I percorsi degli istituti professionali hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori e agli indirizzi di cui agli articoli 3 e 4, con riferimento al profilo di cui all'articolo 1, comma 2, riguardante tutti i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione, nonché al profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A) e ai profili di uscita con i rispettivi quadri orario relativi a ciascun indirizzo di cui agli allegati B) e C), costituenti parte integrante del presente regolamento. L'insegnamento di scienze motorie è impartito secondo le Indicazioni nazionali relative al medesimo insegnamento dei percorsi liceali.
3. Gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini del conseguimento, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di qualifiche e diplomi professionali previsti all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), inclusi nel repertorio nazionale previsto all'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, secondo le linee guida adottate ai sensi del comma 1-quinquies dell'articolo medesimo.
4. Agli istituti professionali si riferiscono gli istituti tecnici superiori secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, con l'obiettivo prioritario di sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello terziario, mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

Articolo 3

Istituti professionali per il settore dei servizi

1. I percorsi degli istituti professionali per il settore dei servizi di cui all'allegato B) si riferiscono ai risultati di apprendimento e agli strumenti organizzativi e metodologici



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell'allegato A) comuni a tutti i percorsi degli istituti professionali e al profilo culturale specifico e ai risultati di apprendimento di cui al punto 2.2 dell'allegato medesimo, in relazione ai seguenti indirizzi:

- a. Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (B1)
- b. Servizi socio-sanitari (B2)
- c. Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera (B3)
- d. Servizi commerciali (B4)

2. Le ore di compresenza in laboratorio relative ai percorsi di cui al comma 1 sono indicate nell'allegato B), in relazione a ciascun indirizzo.

Articolo 4

Istituti professionali per il settore industria e artigianato

1. I percorsi degli istituti professionali per il settore industria e artigianato di cui all'allegato C) si riferiscono ai risultati di apprendimento e agli strumenti organizzativi e metodologici di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell'allegato A) comuni a tutti i percorsi degli istituti professionali e al profilo culturale specifico e ai risultati di apprendimento di cui al punto 2.3 dell'allegato medesimo, in relazione agli indirizzi:
 - a) Produzioni industriali ed artigianali (C1);
 - b) Manutenzione e assistenza tecnica (C2).
2. Le ore di compresenza in laboratorio relative ai percorsi di cui al comma 1 sono indicate nell'allegato C1).
3. Gli istituti professionali per il settore industria ed artigianato sono dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Per i relativi posti, si fa riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti professionali confluiti negli ordinamenti di cui al presente regolamento in base alla tabella di cui all'allegato D).

Articolo 5

Organizzazione dei percorsi

1. I percorsi degli istituti professionali sono riordinati secondo i seguenti criteri:
 - a) i risultati di apprendimento dei percorsi sono determinati in base a quanto previsto all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 1, in relazione agli insegnamenti di cui agli allegati B) e C) del presente regolamento. La declinazione in competenze, abilità e conoscenze è effettuata dalle istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 8, comma 6, in relazione anche alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea;

- b) l'orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- c) i percorsi attengono a due ampi settori: 1) industria e artigianato; 2) servizi;
- d) l'area di istruzione generale è comune a tutti i percorsi e le aree di indirizzo, che possono essere ulteriormente specificate in opzioni secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera b), si riferiscono a ciascuno dei due settori di cui alla lettera c);
- e) attività e insegnamenti relativi a "Cittadinanza e Costituzione", di cui all'articolo 1 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono previsti in tutti i percorsi secondo quanto indicato nell'allegato A) del presente regolamento.

2. I percorsi di cui al comma 1 hanno la seguente struttura:

- a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e dell'acquisizione dei saperi e delle competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;
- b) un secondo biennio articolato per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;
- c) un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, che consentano allo studente di acquisire una conoscenza sistemica della filiera economica di riferimento, idonea anche ad orientare la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riguardo all'esercizio delle professioni tecniche;
- d) si sviluppano soprattutto attraverso metodologie basate su: la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi; l'orientamento progressivo, l'analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento; il lavoro cooperativo per progetti; la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l'uso delle tecnologie e del pensiero creativo; la gestione di processi in contesti organizzati e l'alternanza scuola lavoro.

3. Ai fini di cui al comma 1, gli istituti professionali:

- a) possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo di cui all'allegato A), sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tale quota è determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% previsto dai quadri orario di cui agli allegati B) e C). A tal fine, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente determinate annualmente con il decreto adottato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze viene previsto un contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 della legge n.133/2008 e subordinatamente alla preventiva verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze circa la sussistenza di economie aggiuntive.

- b) utilizzano gli spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare in opzioni le aree di indirizzo di cui agli allegati B) e C) per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e della professioni, con riferimento all'orario annuale delle lezioni entro il 35% nel secondo biennio e il 40% nell'ultimo anno;
- c) possono utilizzare gli spazi di flessibilità anche nel primo biennio entro il 25% dell'orario annuale delle lezioni per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema dell'istruzione e della formazione professionale regionale di cui all'articolo 2, comma 3 ;
- d) possono costituire, nell'esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;
- e) possono dotarsi, nell'esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; ai componenti del comitato non spettano compensi ad alcun titolo;
- f) possono stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell'istituto, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui alla lettera a) e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Articolo 6

Valutazione e titoli finali

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 e successive modificazioni, dall'articolo 2 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e dal regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
2. I percorsi degli istituti professionali si concludono con un esame di Stato, secondo le vigenti disposizioni sugli esami conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.
3. Le prove per la valutazione periodica e finale e per gli esami di Stato di cui ai commi 1 e 2 sono definite in modo da accertare la capacità dello studente di utilizzare i saperi e le competenze acquisiti nel corso degli studi anche in contesti applicativi. A tal fine, con riferimento a specifiche competenze relative alle aree di indirizzo, le commissioni di esame si possono avvalere di esperti del mondo economico e produttivo con documentata esperienza nel settore di riferimento.
4. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi degli istituti professionali viene rilasciato il diploma di istruzione professionale, indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte. Il predetto diploma costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.
5. Le Province autonome di Trento e Bolzano per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato. Le commissioni d'esame sono nominate, ove richiesto dalle Province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige. Attraverso specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei corsi di cui sopra in modo coerente con il percorso seguito dallo studente nel sistema provinciale dell'istruzione e formazione professionale.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Articolo 7

Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi

1. I percorsi degli istituti professionali sono oggetto di costante monitoraggio, anche ai fini della loro innovazione permanente, nel confronto con le Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (I.N.VAL.SI), dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (A.N.S.A.S.), dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), di Italia Lavoro e dell'Istituto per la Promozione Industriale (IPI), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli indirizzi, i profili e i relativi risultati di apprendimento degli istituti professionali sono aggiornati periodicamente, con riferimento agli esiti del monitoraggio di cui al comma 1 e agli sviluppi della ricerca scientifica e alle innovazioni tecnologiche nonché alle esigenze espresse dal mondo economico e produttivo.
3. I risultati di apprendimento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), che ne cura anche la pubblicizzazione degli esiti. I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni tre anni dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 8

Passaggio al nuovo ordinamento

1. Gli attuali istituti professionali di ogni tipo e indirizzo confluiscono negli istituti professionali di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato D) a partire dall'anno scolastico 2010/2011, ferma restando la prosecuzione dei percorsi attivati, sino all'anno scolastico 2009/2010, secondo il previgente ordinamento. Per la confluenza di percorsi sperimentali non indicati espressamente nell'allegato D, si fa riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Ai fini della realizzazione dell'offerta coordinata tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali e quelli di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e in relazione alla definizione e allo sviluppo del processo di attuazione del titolo V della Costituzione, possono essere concordate specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole regioni interessate per la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di gestione degli istituti professionali, anche in relazione all'erogazione dell'offerta formativa.
3. L'area di professionalizzazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 aprile 1994 è sostituita, nelle quarte e quinte classi,



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

funzionanti a partire dall'anno scolastico 2010/2011 e sino alla messa a regime dell'ordinamento di cui al presente regolamento, con 132 ore di attività in alternanza scuola lavoro a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.

4. Con successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti:
 - a) l'articolazione delle cattedre, in relazione alle classi di concorso del personale docente, per ciascuno degli indirizzi di cui agli allegati B) e C), da determinarsi anche con riferimento alla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni di cui all'articolo 1, comma 3. La ridefinizione è effettuata in modo da ridurre del 20% l'orario previsto dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso che hanno un orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici;
 - b) gli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli istituti professionali, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione.
 - c) la definizione, previo parere della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di ambiti, criteri e modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo di cui agli articoli 3 e 4, negli spazi di flessibilità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), in un numero contenuto di opzioni incluse in un apposito elenco nazionale, nonché la ripartizione, per il secondo biennio e l'ultimo anno di ciascun indirizzo, delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico pratici di cui agli allegati B) e C).
5. Ai fini di assicurare la continuità dell'offerta formativa, sino all'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 3, in caso di mancata adozione, da parte delle regioni, degli atti dispositivi di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226/05 ed in assenza delle intese di cui al comma 2, gli istituti professionali possono continuare a realizzare, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo medesimo, corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti, nei limiti dell'orario annuale delle lezioni di 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali, per il primo, secondo e terzo anno. A tale scopo, gli istituti professionali si riferiscono ai quadri orario di cui agli allegati B) e C), utilizzando la quota di autonomia del 20% e le quote di flessibilità del 25% per il primo biennio e del 35% per il terzo anno di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e b).
6. Il passaggio al nuovo ordinamento è definito da linee guida a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, anche per quanto concerne l'articolazione in competenze, conoscenze ed abilità dei risultati di apprendimento di cui agli allegati B) e C), nonché da misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti professionali e per informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi da compiere per l'anno scolastico 2010-2011.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

7. I posti relativi all'Ufficio tecnico di cui all'articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni.

Articolo 9 Disposizioni finali

1. All'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti .
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.
4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 10 Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppresse: a) al primo periodo, le parole : "gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale e dei servizi, industriale e artigiano, agrario e nautico"; b) l'ultimo periodo.

Il presente regolamento, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO A

**Profilo educativo, culturale e professionale dello
studente a conclusione del secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione per gli Istituti
Professionali**

1. Premessa

I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. Essi sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore.

Gli istituti professionali hanno una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05.

2. Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali

L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica.

In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. I relativi risultati di apprendimento sono descritti in competenze, abilità e conoscenze anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (*European Qualifications Framework - EQF*).

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. La preparazione di base degli studenti degli istituti professionali si persegue con l'uso sistematico di metodi che valorizzano l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali e con la personalizzazione dei percorsi.

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi.

Le attività e gli insegnamenti relativi a "Cittadinanza e Costituzione" di cui all'art. 1 del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico.

Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta metodologica dell'alternanza scuola lavoro, che consente una pluralità di soluzioni didattiche favorendo il collegamento con il territorio.

I risultati di apprendimento di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui all'articolo 8, comma 6, del presente regolamento.

I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari nonché nei percorsi di studio e di

lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli.

2.1 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi

I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di:

- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali;
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente;
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali;
- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento;
- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture, demografiche, economiche, sociali e culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;
- collegare le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione;
- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
- riconoscere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
- dimostrare di comprendere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;
- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;

- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi;
- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;
- individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri;
- cogliere l'importanza dell'orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;
- compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente;
- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.

2.2 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore servizi

Il profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni che si instaurano tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro. Ciò avviene mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali coerenti con le caratteristiche dell'indirizzo.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:

- riconoscere nell'evoluzione dei processi di servizio, le componenti culturali, sociali, economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali;
- cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio;
- essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, tenendone conto al fine di fornire un servizio il più possibile personalizzato;
- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione, senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;
- svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze al fine di erogare un servizio di qualità;
- mirare alla soddisfazione del destinatario tenendo conto delle esigenze di natura deontologica del servizio;
- offrire un contributo per la personalizzazione dei servizi;
- applicare le normative che disciplinano i processi di servizio, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio;
- intervenire, per la parte di propria competenza, nelle diverse fasi e livelli del processo di servizio con l'utilizzo degli strumenti tecnologici previsti, la produzione della documentazione richiesta e l'esercizio del controllo di qualità.

2.3 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore industria e artigianato

Il profilo del "settore industria e artigianato" si caratterizza per una cultura tecnico-professionale in grado di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica e organizzativa in costante evoluzione.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:

- riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi contesti locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita;
- utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento;
- applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio;
- intervenire, per la parte di propria competenza, nelle diverse fasi e livelli del processo di produzione con l'utilizzo degli strumenti tecnologici previsti, la produzione della documentazione richiesta e l'esercizio del controllo di qualità.
- svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze all'interno di un dato processo produttivo
- riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti;
- riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all'ideazione di processi e prodotti innovativi nell'ambito industriale e artigianale;
- comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche.

2.4 Strumenti organizzativi e metodologici

I percorsi degli istituti professionali sono articolati in 2 bienni e un quinto anno.

Il primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei traguardi competenza previsti dal nuovo obbligo di istruzione e dei relativi assi culturali. Le discipline dell'area di indirizzo sono presenti in misura consistente fin dal primo biennio e si fondano su metodologie laboratoriali per favorire l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a reali situazioni di lavoro. In questa prospettiva, assume un ruolo fondamentale l'acquisizione delle competenze chiave e dei requisiti di cittadinanza che consentono di arricchire la cultura professionale dello studente e di accrescere il suo valore in termini di occupabilità.

L'ampia flessibilità degli orari garantisce inoltre la personalizzazione dei percorsi, anche al fine dell'eventuale rilascio della qualifica professionale, al termine del terzo anno e in condizione di sussidiarietà d'intesa con Regioni e Province autonome.

Il secondo biennio è articolato in due distinte annualità al fine di consentire un raccordo con i percorsi di istruzione e formazione professionale. Le discipline dell'area di indirizzo assumono connotazioni specifiche in una dimensione professionale, con l'obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un'adeguata competenza profes-

sionale di settore, idonea sia all'inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia al proseguimento degli studi nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.

La flessibilità didattica e organizzativa che caratterizza i percorsi dell'istruzione professionale è strumento prioritario per corrispondere alle diverse esigenze di formazione espresse dagli studenti e dalle loro famiglie; alla necessità di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e assicurare il successo formativo.

I percorsi dell'istruzione professionale sono organizzati in modo da favorire organici raccordi in particolare con l'istruzione tecnica e con i percorsi regionali di istruzione e formazione professionale, per garantire i passaggi tra i sistemi. A tal fine vanno valorizzati gli strumenti di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti.

I percorsi degli istituti professionali sono caratterizzati da un raccordo organico con la realtà sociale ed economica locale, attraverso relazioni con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, compreso il volontariato e il privato sociale.

La metodologia dell'alternanza scuola lavoro è funzionale a questo raccordo sistematico. A tale scopo si assicurano spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica e sociale oltre che dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni e dalle vocazioni del territorio.

Le metodologie didattiche sono improntate alla valorizzazione del metodo laboratoriale e del pensiero operativo, all'analisi e alla soluzione dei problemi, al lavoro cooperativo per progetti, per consentire agli studenti di cogliere concretamente l'interdipendenza tra cultura professionale, tecnologie e dimensione operativa della conoscenza.

Gli istituti professionali nell'ambito dell'autonomia possono dotarsi di strutture dipartimentali e di un ufficio tecnico per rendere l'organizzazione il più funzionale possibile al raggiungimento degli obiettivi che connotano la loro identità culturale.

Gli istituti professionali attivano modalità per la costante autovalutazione dei risultati conseguiti, con riferimento agli indicatori stabiliti a livello nazionale secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 4, lettera b) del presente regolamento. A questi fini si avvalgono anche della collaborazione di esperti del mondo del lavoro e delle professioni.

ALLEGATO B

INDIRIZZI, PROFILI, QUADRI ORARI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL SETTORE SERVIZI

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente di cui all'allegato A), costituisce il riferimento per tutti gli indirizzi del settore servizi, che si articolano nel modo seguente:

INDIRIZZI

- B1, "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale";
- B2, "Servizi socio-sanitari",
Articolazioni "Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico"
"Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico".
- B3, "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera",
Articolazioni: "Enogastronomia",
"Servizi di sala e di vendita",
"Accoglienza turistica".
- B4, "Servizi commerciali".

AREA DI ISTRUZIONE GENERALE

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE SERVIZI

A conclusione del percorso quinquennale i risultati di apprendimento attesi dai diplomati si esprimono nelle seguenti competenze:

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi.
- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione.
- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- Padroneggiare la lingua inglese e un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER).
- Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che riveste la pratica dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.
- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.
- Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali, per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati.
- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.
- Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio.
- Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi.
- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.
- Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.
- Identificare e applicare le tecniche di base della gestione per progetti.
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

**ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL'AREA GENERALE
 COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI SETTORI:
 "SERVIZI" e "INDUSTRIA E ARTIGIANATO"**

DISCIPLINE	ORE ANNUE				
	1° biennio		2° biennio		quinto anno
	1	2	3	4	5
Lingua e letteratura italiana	132	132	132	132	132
Lingua inglese	99	99	99	99	99
Storia	66	66	66	66	66
Matematica	132	132	99	99	99
Diritto ed economia	66	66			
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)	66	66			
Scienze motorie e sportive	66	66	66	66	66
RC o attività alternative	33	33	33	33	33
Totale ore	660	660	495	495	495
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo	396	396	561	561	561
Totale complessivo ore	1056	1056	1056	1056	1056

Gli istituti professionali del settore servizi possono prevedere, nel piano dell'offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di altre lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l'utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell'offerta formativa.

B1 – indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”

Profilo

Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali.

In particolare, egli è in grado di:

- Gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive: agro-ambientale, agro-industriale, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti del sistema di qualità;
- Individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie;
- utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo, e ai processi di produzione e trasformazione;
- assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti concernenti lo sviluppo rurale;
- organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari ed agroindustriali;
- rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di ordinamento fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche;
- Gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio;
- intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici;
- gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative

A conclusione del percorso quinquennale, i risultati di apprendimento dell’indirizzo afferiscono alle seguenti competenze specifiche:

1. Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona attraverso l’utilizzazione di carte tematiche.
2. Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio;
3. Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e le modalità della loro adozione;
4. Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi;
5. Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo modalità per la gestione della trasparenza, della intracciabilità e della tracciabilità;
6. Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse forme di marketing;
7. Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di difesa nelle situazioni di rischio;
8. Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico;
9. Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle aree protette, di parchi e giardini;
10. Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.

B1 - indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale"

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL'AREA DI INDIRIZZO

Discipline	ORE ANNUE							
	Primo biennio		Secondo biennio		5° anno			
	1	2	3	4	5			
Scienze integrate (Fisica)	66	66						
<i>di cui in compresenza</i>	66*							
Scienze integrate (Chimica)	66	66						
<i>di cui in compresenza</i>	66*							
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	66	66						
Ecologia e Pedologia	99	99						
Laboratori tecnologici ed esercitazioni	99 (**)	99 (**)						
Biologia applicata						99	-	-
Chimica applicata e processi di trasformazione						99	66	-
Tecniche di allevamento vegetale e animale						66	99	-
Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali			165	66	66			
Economia agraria e dello sviluppo territoriale			132	165	198			
Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore			-	165	198			
Sociologia rurale e storia dell'Agricoltura			-	-	99			
Ore totali	396	396	561	561	561			
<i>di cui in compresenza</i>	132*		396 *		198 *			

* L'attività didattica di laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.

(**) insegnamento affidato al docente tecnico pratico.

B2 – indirizzo “Servizi socio sanitari”

Profilo

Il Diplomato di istruzione professionale dell'indirizzo “Servizi socio-sanitari” possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale.

In particolare, egli è in grado di:

- partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l'interazione con soggetti istituzionali e professionali;
- rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l'utenza verso idonee strutture;
- intervenire nella gestione dell'impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per attività di assistenza e di animazione sociale;
- applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria;
- organizzare interventi a sostegno dell'inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli,
- interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento;
- individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico- sanitari della vita quotidiana;
- utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato nell'ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse

A conclusione del percorso quinquennale, i risultati di apprendimento dell'indirizzo afferiscono alle seguenti competenze specifiche:

1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità.
2. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.
3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.
4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone.
5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.
6. Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la qualità della vita
7. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.
8. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.
9. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.

B2 – indirizzo “Servizi socio sanitari”

QUADRO ORARIO

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL'AREA DI INDIRIZZO

Discipline	ORE ANNUE				
	Primo biennio		Secondo biennio		5° anno
	1	2	3	4	5
Scienze integrate (Fisica)	66				
Scienze integrate (Chimica)		66			
Scienze umane e sociali	132	132			
<i>di cui in compresenza</i>	66*				
Elementi di storia dell'arte ed espressioni grafiche	66				
<i>di cui in compresenza</i>	33*				
Educazione musicale		66			
<i>di cui in compresenza</i>		33*			
Metodologie operative	66**	66**	99**		
Seconda lingua straniera	66	66	99	99	99
Igiene e cultura medico-sanitaria			132	132	132
Psicologia generale ed applicata			132	165	165
Diritto e legislazione socio-sanitaria			99	99	99
Tecnica amministrativa ed economia sociale				66	66
Ore totali	396	396	561	561	561
<i>di cui in compresenza</i>	132*				

* L'attività didattica in laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.

** solo insegnante tecnico-pratico

B2 – indirizzo “Servizi socio sanitari”

Articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico”

Profilo

Il Diplomato di istruzione professionale, nell'articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico” dell'indirizzo “Servizi socio-sanitari”, possiede le competenze di ottica ed oftalmica necessarie per realizzare, nel laboratorio oftalmico, ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e per confezionare, mantenere e commercializzare occhiali e lenti, nel rispetto della normativa vigente.

È in grado di

- utilizzare in modo adeguato materiali, leghe, strumentazioni e tecniche di lavorazione e ricostruzione indispensabili per preparare ausili e/o presidi sanitari con funzione correttiva, sostitutiva, integrativa ed estetica per il benessere della persona;
- utilizzare gli strumenti informatici di ausilio al proprio lavoro, nella tecnica professionale e per archiviare e gestire i dati dei clienti;
- applicare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l'esercizio della professione;
- dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti.

A conclusione del percorso quinquennale, i risultati di apprendimento dell'articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico” afferiscono alle seguenti competenze specifiche:

1. realizzare ausili ottici su prescrizione del medico e nel rispetto della normativa vigente;
2. assistere tecnicamente il cliente, nel rispetto della prescrizione medica, nella selezione della montatura e delle lenti oftalmiche sulla base delle caratteristiche fisiche, dell'occupazione e delle abitudini;
3. informare il cliente sull'uso e sulla corretta manutenzione degli ausili ottici forniti;
4. misurare i parametri anatomici del paziente necessari all'assemblaggio degli ausili ottici;
5. utilizzare macchine computerizzate per sagomare le lenti e assemblarle nella montature in conformità con la prescrizione medica;
6. compilare e firmare il certificato di conformità degli ausili ottici nel rispetto della prescrizione oftalmica e delle norme vigenti.
7. definire la prescrizione oftalmica dei difetti semplici (miopia e presbiopia, con esclusione dell'ipermetropia, astigmatismo e afalchia);
8. aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche, nel rispetto della vigente normativa.

B2 – indirizzo “Servizi socio sanitari”

Articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico”

Quadro orario

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL'AREA DI INDIRIZZO

Discipline	ORE ANNUE				
	Primo biennio		Secondo biennio		5° anno
	1	2	3	4	5
Scienze integrate (Fisica)	66	66			
Scienze integrate (Chimica)	66	66			
Discipline sanitarie (Anatomia, fisiopatologia oculare e Igiene)	66	66	66	165	165
<i>Di cui in compresenza</i>			66*	99*	99*
Diritto e pratica commerciale, legislazione socio-sanitaria					66
Ottica, Ottica applicata	66	66	132	132	132
<i>Di cui in compresenza</i>			66*	66*	66*
Esercitazioni di lenti oftalmiche	132	132	165	66	
Esercitazioni di optometria			132	132	132
Esercitazioni di contattologia			66	66	66
Ore totali	396	396	561	561	561
<i>Di cui in compresenza</i>			132*	165*	165*

* L'attività didattica di laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.

B2 – indirizzo “Servizi socio sanitari”

Articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico”

Profilo

Il Diplomato di istruzione professionale dell'indirizzo “Servizi socio-sanitari”, nell'articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico”, possiede le competenze necessarie per predisporre, nel laboratorio odontotecnico, nel rispetto della normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati.

È in grado di:

- applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato materiali e leghe per rendere il lavoro funzionale, apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo;
- osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l'esercizio della professione;
- dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti;
- aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto delle norme giuridiche e sanitarie che regolano il settore.

A conclusione del percorso quinquennale, i risultati di apprendimento dell'articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico”, afferiscono alle seguenti competenze specifiche:

1. utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa e mobile;
2. applicare le conoscenze di anatomia dell'apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di chimica per la realizzazione di un manufatto protesico;
3. eseguire tutte le lavorazioni del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi modelli sui dispositivi di registrazione oclusale;
4. correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la rappresentazione grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni;
5. adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi;
6. applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni;
7. interagire con lo specialista odontoiatra,
8. aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel rispetto della vigente normativa.

B2 – indirizzo “Servizi socio sanitari”

Articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico”

Quadro orario

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL'AREA DI INDIRIZZO

Discipline	ORE ANNUE				
	Primo biennio		Secondo biennio		5° anno
	1	2	3	4	5
Scienze integrate (Fisica)	66	66			
Scienze integrate (Chimica)	66	66			
Anatomia Fisiologia Igiene	66	66	66		
Gnatologia				66	99
Rappresentazione e Modellazione odontotecnica	66	66	132	132	
<i>Di cui in compresenza</i>			132*	132*	
Diritto e pratica commerciale, Legislazione socio-sanitaria					66
Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica	132**	132**	231**	231**	264**
Scienze dei materiali dentali e laboratorio			132	132	132
<i>Di cui in compresenza</i>			66*	66*	66*
Ore totali	396	396	561	561	561
<i>Di cui in compresenza</i>			198*	198*	66*

* L'attività didattica di laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.

** Insegnamento del docente tecnico-pratico.

B3 – indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”

Profilo

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi.

È in grado di:

- utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi eno-gastronomici e l’organizzazione della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;
- organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane;
- applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
- utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;
- comunicare in almeno due lingue straniere;
- reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi;
- attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi eno-gastronomici;
- curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.

L’indirizzo presenta le articolazioni: “**Enogastronomia**”, “**Servizi di sala e di vendita**” e “**Accoglienza turistica**”, nelle quali le competenze dell’area di indirizzo sono orientate e declinate.

Nell’articolazione dell’“**Enogastronomia**”, il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche.

Nell’articolazione “**Servizi di sala e di vendita**”, il diplomato è in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici.

Per le articolazioni “**Enogastronomia**” e “**Servizi di sala e di vendita**”, i risultati di apprendimento afferiscono anche alle seguenti competenze specifiche:

1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico;
2. predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche;
3. adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici.

Nell’articolazione “**Accoglienza turistica**”, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio.

Per l’articolazione “**Accoglienza turistica**” i risultati di apprendimento afferiscono anche alle seguenti competenze specifiche:

1. utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e intermediazione turistico-alberghiera;
2. adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei mercati e della clientela;
3. promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistico, culturali e enogastronomiche del territorio;
4. sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.

A conclusione del percorso quinquennale, i risultati di apprendimento dell'indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera" afferiscono alle seguenti competenze specifiche:

2. agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse;
3. utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera;
4. integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi;
5. valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera;
6. applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti;
7. attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto.

B3 - indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera"

QUADRO ORARIO

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL'AREA DI INDIRIZZO

Discipline	ORE ANNUE				
	Primo biennio		Secondo biennio		5° anno
	1	2	3	4	5
Scienze integrate (Fisica)	66				
Scienze integrate (Chimica)		66			
Scienza degli alimenti	66	66			
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina	66 ** (*)	66 ** (*)			
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita	66 ** (*)	66 ** (*)			
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica	66**	66**			
Seconda lingua straniera	66	66	99	99	99
ARTICOLAZIONE: "ENOGASTRONOMIA"					
Scienza e cultura dell'alimentazione			132	99	99
<i>Di cui in compresenza</i>				66 (*)	
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva			132	165	165
Laboratorio di servizi enogastronomici-settore cucina			198**	132**	132**
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita				66**	66**
ARTICOLAZIONE: "SERVIZI DI SALA E DI VENDITA"					
Scienza e cultura dell'alimentazione			132	99	99
<i>Di cui in compresenza</i>				66*	
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva			132	165	165
Laboratorio di servizi enogastronomici-settore cucina				66**	66**
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita			198**	132**	132**
ARTICOLAZIONE: "ACCOGLIENZA TURISTICA"					
Scienza e cultura dell'alimentazione			132	66	66
<i>Di cui in compresenza</i>				66 (*)	
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva			132	198	198
Tecniche di comunicazione				66	66
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica			198**	132**	132**
Ore totali	396	396	561	561	561
<i>Di cui in compresenza</i>				66*	

* L'attività didattica in laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.

** insegnante tecnico-pratico.

(*) con il decreto ministeriale di cui all'art. 8, comma 3, sono definiti i criteri generali per l'organizzazione delle classi in squadre.

B4 – indirizzo “Servizi commerciali”

Profilo

Il Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo “Servizi Commerciali” ha competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell'attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell'immagine aziendale attraverso l'utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari.

Si orienta nell'ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali.

E' in grado di:

- ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali;
- contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi ad essa connessi;
- contribuire alla realizzazione della gestione dell'area amministrativo – contabile;
- contribuire alla realizzazione di attività nell'area marketing;
- collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale;
- utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore;
- organizzare eventi promozionali;
- utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del territorio e delle corrispondenti declinazioni;
- comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di settore;
- collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale.

A conclusione del percorso quinquennale i risultati di apprendimento dell'indirizzo “Servizi commerciali” afferiscono alle seguenti competenze specifiche:

1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali;
2. Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali;
3. Svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di strumenti tecnologici e software applicativi di settore;
4. Contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente;
5. Interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione alla relativa contabilità;
6. Interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction;
7. Partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari;
8. Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi;
9. Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati;
10. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti informatici e telematici.

B 4 indirizzo "Servizi commerciali"

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL'AREA DI INDIRIZZO

Discipline	ORE ANNUE				
	Primo biennio		Secondo biennio		5° anno
	1	2	3	4	5
Scienze integrate (Fisica)	66				
Scienze integrate (Chimica)		66			
Informatica e laboratorio	66	66			
Tecniche professionali dei servizi commerciali	165	165	264	264	264
<i>di cui in compresenza</i>	132*		132*		66*
Seconda lingua straniera	99	99	99	99	99
Diritto/Economia			132	132	132
Tecniche di comunicazione			66	66	66
Ore totali	396	396	561	561	561
<i>di cui in compresenza</i>	132*		132*		66*

* L'attività didattica in laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.

ALLEGATO C

INDIRIZZI, PROFILI, QUADRI ORARI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente di cui all'allegato A), costituisce il riferimento per tutti gli indirizzi del settore industria e artigianato, che si articola nel modo seguente:

INDIRIZZI:

- **C1, "Produzioni industriali e artigianali",**
Articolazioni: "industria" e "Artigianato"
- **C2, "Manutenzione e di assistenza tecnica";**

AREA DI ISTRUZIONE GENERALE

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE SERVIZI

A conclusione del percorso quinquennale i risultati di apprendimento attesi dai diplomati si esprimono nelle seguenti competenze:

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi.
- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione.
- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- Padroneggiare la lingua inglese e un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER).
- Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che riveste la pratica dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.
- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.
- Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali, per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati.
- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.
- Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio.
- Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi.
- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.
- Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.
- Identificare e applicare le tecniche di base della gestione per progetti.
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.
- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

**ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL'AREA GENERALE
 COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI SETTORI:
 "SERVIZI" e "INDUSTRIA E ARTIGIANATO"**

DISCIPLINE	ORE ANNUE				
	1° biennio		2° biennio		quinto anno
	1^	2^	3^	4^	5^
Lingua e letteratura italiana	132	132	132	132	132
Lingua inglese	99	99	99	99	99
Storia	66	66	66	66	66
Matematica	132	132	99	99	99
Diritto ed economia	66	66			
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)	66	66			
Scienze motorie e sportive	66	66	66	66	66
RC o attività alternative	33	33	33	33	33
Totale ore	660	660	495	495	495
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo	396	396	561	561	561
Totale complessivo ore	1056	1056	1056	1056	1056

Gli istituti professionali del settore per l'industria e l'artigianato possono prevedere, nel piano dell'offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l'utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell'offerta formativa.

C1 – indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”

Profilo

Il Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Produzioni industriali e artigianali" interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali.

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (economia del mare, abbigliamento, industria del mobile e dell'arredamento, grafica industriale, edilizia, industria chimico-biologica, produzioni multimediali, cinematografiche e televisive ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.

In particolare, è in grado di:

- scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento;
- utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per operare autonomamente nei processi in cui è coinvolto;
- intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei dispositivi utilizzati;
- applicare le normative vigenti sulla tutela dell'ambiente e sulla salute e sicurezza degli addetti alle lavorazioni, degli utenti e consumatori;
- osservare i principi di ergonomia e igiene che presidono alla fabbricazione, alla distribuzione e all'uso dei prodotti di interesse;
- programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, collegate alla produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi;
- supportare l'amministrazione e la commercializzazione dei prodotti;

L'indirizzo prevede le articolazioni "Industria" e "Artigianato", nelle quali il profilo viene orientato e declinato.

Nell'articolazione "Industria", vengono applicate e approfondite le metodiche tipiche della produzione e dell'organizzazione industriale, per intervenire nei diversi segmenti che la caratterizzano, avvalendosi dell'innovazione tecnologica.

Nell'articolazione "Artigianato", vengono sviluppati e approfonditi gli aspetti relativi all'ideazione, progettazione, realizzazione e commercializzazione di oggetti e sistemi di oggetti, prodotti anche su commissione, con attenzione agli aspetti connessi all'innovazione, sotto il profilo creativo e tecnico e alle produzioni tipiche locali.

A conclusione del percorso quinquennale i risultati di apprendimento dell'indirizzo "Produzioni industriali e artigianali" afferiscono alle seguenti competenze specifiche

1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i soft-ware dedicati agli aspetti produttivi e gestionali.
2. Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche.
3. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell'ambiente e del territorio. Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio;
4. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-qualità nella propria attività lavorativa. tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.
5. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione sistemica.

indirizzo "Produzioni industriali e artigianali" ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL'AREA DI INDIRIZZO

Quadro orario

Discipline	ORE ANNUE				
	Primo biennio		Secondo biennio		5° anno
	1	2	3	4	5
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica	99	99			
Scienze integrate (Fisica)	66	66			
<i>Di cui in compresenza</i>	66*				
Scienze integrate (Chimica)	66	66			
<i>Di cui in compresenza</i>	66*				
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	66	66			
Laboratori tecnologici ed esercitazioni	99 ^(°°)	99 ^(°°)			
DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI "INDUSTRIA", "ARTIGIANATO"					
Laboratori tecnologici ed esercitazioni (solo ITP)			165 ^(°°)	132 ^(°°)	132 ^(°°)
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi			198	165	132
ARTICOLAZIONE "INDUSTRIA"					
Tecniche di produzione e di organizzazione			198	165	132
Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti			-	99	165
ARTICOLAZIONE "ARTIGIANATO"					
Progettazione e realizzazione del prodotto			198	198	198
Tecniche di distribuzione e marketing			-	66	99
Ore totali	396	396	561	561	561
<i>Di cui in compresenza</i>	132*		396*		198*

* L'attività didattica in laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.

(°°) insegnamento affidato al docente tecnico pratico.

C2 – indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica"

Profilo

Il Diplomato di Istruzione professionale nell'indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica" possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche manuttm.

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.

In particolare, è in grado di:

- controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell'ambiente;

- osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presidono alla realizzazione degli interventi;

- organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi;

- utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono;

- gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l'approvvigionamento;

- reperire e interpretare documentazione tecnica;

- assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi;

- agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome responsabilità;

- segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche;

- operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l'economicità degli interventi.

A conclusione del percorso quinquennale i risultati di apprendimento dell'indirizzo «Manutenzione e assistenza tecnica» afferiscono alle seguenti competenze specifiche

1) Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti ,

2) Utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche;

3) Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione;

4) Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite;

5) Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti ,

6) Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione ,

7) Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

Le competenze dell'indirizzo « Manutenzione e assistenza tecnica » sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.

indirizzo "Servizi di manutenzione e assistenza tecnica"
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL'AREA DI INDIRIZZO

Discipline	ORE ANNUE				
	Primo biennio		Secondo biennio		5° anno
	1	2	3	4	5
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica	99	99			
Scienze integrate (Fisica)	66	66			
<i>Di cui in compresenza</i>	66*				
Scienze integrate (Chimica)	66	66			
<i>Di cui in compresenza</i>	66*				
Tecnologie dell'informazione e della Comunicazione	66	66			
Laboratori tecnologici ed esercitazioni	99 (**)	99 (**)	132 (**)	99 (**)	99 (**)
Tecnologie meccaniche e applicazioni			165	165	99
Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni			165	132	99
Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione			99	165	264
Ore totali	396	396	561	561	561
<i>Di cui in compresenza</i>	132*		396		198

* L'attività didattica in laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.

(**) insegnamento affidato al docente tecnico pratico.

**TABELLA DI CONFLUENZA DEI PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI
PREVISTI DALL'ORDINAMENTO PREVIGENTE (articolo 8, comma 1)**

NUOVO ORDINAMENTO			PREVIGENTE ORDINAMENTO		
Settore	Indirizzo	Articolazione	Indirizzo	Settore	
SERVIZI	SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE		Agrotecnico	AGRARIO- AMBIENTALE	
	SERVIZI SOCIO-SANITARI		Tecnico dei servizi sociali	SERVIZI SOCIO-SANITARI	
		Ottico	Ottico		
		Odontotecnico	Odontotecnico		
	SERVIZI PER L'ENDOGASTRONOMIA E LA RICETTIVITÀ ALBERGHIERA	Enogastronomia	Tecnico dell'arte bianca	INDIRIZZI ATIPICI	
		Servizi di sala e di vendita	Tecnico dei servizi ristorazione	SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE	
		Accoglienza turistica			
	SERVIZI COMMERCIALI		Tecnico dei servizi turistici	SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI	
			Tecnico della gestione aziendale		
			Tecnico della grafica pubblicitaria		
INDUSTRIA E ARTIGIANATO	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA		Tecnico industrie elettriche	INDUSTRIA E ARTIGIANATO	
			Tecnico industrie elettroniche		
			Tecnico industrie meccaniche		
			Tecnico sistemi energetici		
	PRODUZIONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI	Industria		Tecnico dell'edilizia	INDIRIZZI ATIPICI
				Tecnico abbigliamento e moda	
				Tecnico chimico e biologico	
				Tecnico del mare	
				Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento	
				Tecnico dei processi ceramici (industriali)	
		Artigianato		Tecnico dell'industria audiovisiva	
				Tecnico dell'industria grafica	
				Tecnico del marmo	
				Tecnico dell'industria orafa	
				Tecnico della produzione dell'immagine fotografica	
				Tecnico dei processi ceramici (artigianato artistico)	
	Tecnico di liuteria				

NOTE:

- Ciascun indirizzo del previgente ordinamento confluisce in un solo indirizzo;
- I previgenti indirizzi sperimentali confluiscono nei nuovi ordinamenti ed indirizzi secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 1;

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modifiche allo schema di regolamento relativo al riordino degli istituti professionali .

Lo schema indicato in oggetto è stato oggetto di deliberazione preliminare nella seduta del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2009.

A seguito di tale deliberazione sono stati richiesti i prescritti pareri al Consiglio Nazionale della pubblica istruzione, alla Conferenza unificata, al Consiglio di Stato ed alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

I pareri sono stati resi: dal Consiglio Nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 22 luglio 2009, dalla Conferenza unificata nella seduta del 29 ottobre 2009, dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 13 gennaio 2010, dalla VII^a Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera dei Deputati il 20 gennaio 2010 e dalla 7^a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica il 27 gennaio 2010.

Sulla base dei suindicati pareri sono state apportate le seguenti modifiche:

Articolo 1 – “Oggetto”: a seguito del parere della VII^a Commissione della Camera dei Deputati punto 1, lettere g) delle “osservazioni” è stato inserito al comma 2 il riferimento all'allegato A) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 riguardante il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione. Tale riferimento è stato richiesto nel parere della VII^a Commissione della Camera dei Deputati, in analogia a quanto previsto nello schema di regolamento relativo al riordino dei licei. E' stato inoltre previsto un ulteriore comma 3, che contiene le norme già presenti nel comma 2 dello schema adottato il 28 maggio 2009 dal Consiglio dei Ministri, con alcune modifiche necessarie per renderle compatibili con quanto previsto dal piano programmatico di contenimento della spesa pubblica.

Articolo 2 – “Identità degli istituti professionali” Le modifiche sono apportate a seguito dei pareri della VII^a Commissione della Camera dei Deputati – lettera f) delle “osservazioni e punto 7 delle “condizioni “ del parere della Commissione del Senato della Repubblica.

Comma 2: Tale modifica è connessa al riferimento all'allegato A) del decreto legislativo n.226/2005 contenuto nell'articolo 1, comma 2 dello schema di regolamento in esame.

Comma 3: inserimento della possibilità di conseguire anche nell'esercizio dell'apprendistato qualifiche e diplomi professionali previsti all'articolo 17 - comma 1 - lettere a) e b) – decreto n.226/2005.

Articolo 3 – “Istituti professionali per il settore dei servizi” –Modifiche apportate dal parere della VII Commissione della Camera dei Deputati punto 5 delle “condizioni”-.

Comma 1 – L'indirizzo “Servizi per la manutenzione e l'assistenza tecnica” viene ricondotto nel settore Industria e Artigianato.

Articolo 4 – “Istituti professionali per il settore industria e artigianato ” – Per effetto della modifica al comma 1, viene introdotto l'indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”.

Articolo 5 – “Organizzazione dei percorsi”: le modifiche sottoindicate sono state apportate a seguito dei pareri del Consiglio di Stato e della VII[^] Commissione della Camera dei Deputati – lettera i) delle “osservazioni”.

Comma 1, lettera a) – La modifica è motivata dalla necessità di sostenere il passaggio al nuovo ordinamento attraverso l’emanazione delle linee guida di cui all’articolo 8, comma 6.

Inserimento lettera e) – L’inserimento fa riferimento alle attività e agli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’articolo 1, legge n. 169/2008. Tale insegnamento nello schema adottato il 28 maggio 2009 era previsto negli insegnamenti obbligatori insieme alla “Storia”. Con tale modifica ci si allinea allo schema di riordino dei licei.

Comma 3 – lettera a) – Con tale modifica si è inteso meglio precisare l’utilizzo della quota di autonomia per renderla più flessibile e praticabile, in quanto correlata anche alla possibilità di potenziare progressivamente le dotazioni organiche del personale docente, come proposto nel parere della VII[^] Commissione della Camera dei Deputati sopraindicato.

Comma 3 - lettera b) Viene precisato che gli spazi di flessibilità previsti nel primo biennio entro il 25% dell’orario annuale delle lezioni possono essere utilizzati per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema dell’istruzione e formazione professionale regionale di cui all’articolo 2, comma 3, anche in relazione alle motivazioni contenute nel parere espresso dalla Conferenza unificata in merito alla necessità di chiarire il ruolo degli istituti professionali rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale.

Comma 3 – lettere c) e d) – La modifica è motivata dalle considerazioni espresse nel parere del Consiglio di Stato. La costituzione dei dipartimenti e del comitato tecnico-scientifico viene rimessa pertanto all’autonoma decisione delle istituzioni scolastiche.

Articolo 6 – “Valutazione e titoli finali”: modifiche apportate a seguito dei pareri della Conferenza unificata e della VII[^] Commissione della Camera dei Deputati – punti 2 e 9 delle “condizioni” e lettera b) delle “osservazioni”.

– **Comma 1** – Viene richiamato il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 relativo al coordinamento delle norme relative alla valutazione, essendo stato emanato successivamente alla delibera del 28 maggio 2009 in applicazione dell’articolo 3, comma 5 della legge n. 169/2008 richiamato nel precedente testo.

- **Comma 4** – Si prevede la ridenominazione del titolo finale da “Diploma di tecnico ” a “Diploma di istruzione professionale”. Tale ridenominazione si rende necessaria per evitare la sovrapposizione con il diploma di “Tecnico” che si consegue a conclusione dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale.

Inserimento Comma 5 – Su richiesta della Conferenza unificata e della Commissione parlamentare della Camera dei Deputati, si prevede che nella Provincia autonoma di Trento e Bolzano per coloro che hanno superato i corsi quadriennali di formazione professionale e intendono sostenere l’esame di Stato di cui al comma 6 dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 226/2005, le medesime province realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l’esame di Stato.

Ai fini della realizzazione dei corsi attraverso apposite Intese tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei predetti corsi in modo coerente con il percorso seguito dallo studente nel sistema provinciale del sistema di istruzione e formazione professionale.

Articolo 7 – “Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi”

L’articolo è stato modificato sulla base del parere del Consiglio di Stato, prevedendo la soppressione del Comitato tecnico nazionale.

Articolo 8 – “Passaggio al nuovo ordinamento”: le modifiche apportate al presente articolo sono motivate dai pareri del Consiglio di Stato, della VII^a Commissione della Camera dei Deputati - punto 4, delle “condizioni”- lettera d) e o) delle “osservazioni”.

Parere della VII^a Commissione del Senato della Repubblica punto 5 delle “condizioni”.

Comma 1: in tale comma, rispetto alla tabella contenuta nell'allegato D), è stata inserita una precisazione circa la confluenza dei percorsi sperimentali non indicati espressamente nell'allegato medesimo.

Comma 2: nessuna modifica

Comma 3: – viene iscritta la lettera d) del comma 3 del precedente schema di regolamento adottato dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2009.

Comma 4: sostituisce il comma 3 – lettere b) e c) - dello schema di regolamento adottato dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2009.

La struttura del comma è motivata da:

- le considerazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato che ha ritenuto opportuna l'eliminazione dell'inciso “di natura non regolamentare”, in quanto in relazione alla materia oggetto dei decreti da emanare sarebbe stata preferibile l'utilizzazione di atti aventi forza normativa;
- la richiesta contenuta nel parere della VII^a Commissione soprarichiamato di chiarire ulteriormente il riferimento sulle classi di concorso;

Il comma 4 prevede, pertanto, l'emanazione di decreti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze che definiscano le seguenti materie:

- lettera a), l'articolazione delle cattedre sia in relazione alle classi di concorso del personale docente per ciascuno degli indirizzi B e C. ed anche con riferimento alla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni relativamente alle seconde e terze con l'indicazione dei criteri per procedere alla riduzione dell'orario;
- le lettere b) e c) sono state ricondotte, senza modifiche, nel testo dello schema in esame in un comma diverso rispetto a quello previsto dallo schema di regolamento adottato dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2009;
- lettera d), il comma 3, lettera b), dell'articolo 8 dello schema di regolamento adottato dal Consiglio dei Ministri 28 maggio 2009 è stato integrato con il riferimento ai criteri relativi alla ripartizione per il secondo biennio e l'ultimo anno di ciascun indirizzo delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico – pratici di cui agli allegati B. e C.

Comma 5 – Nuovo inserimento

Con tale comma, sulla base delle richieste espresse dalle Commissioni parlamentari della Camera e del Senato, si è inteso assicurare la continuità dell'offerta formativa di istruzione e formazione professionale attraverso la possibilità da parte degli istituti professionali, di rilasciare diplomi di qualifica attraverso la realizzazione di corsi triennali, in base all'ordinamento precedente, ai sensi dell'articolo 27 – comma 7 – del decreto legislativo n. 226/2005. Tale possibilità viene prevista qualora le Regioni non abbiano adottato gli atti dispositivi di cui all'articolo 27- comma 2 del decreto legislativo n. 226/05 o non siano intervenute le intese di cui al comma 2 del presente articolo.

Nel comma sono fissati i criteri attraverso i quali gli istituti professionali possono realizzare i suindicati corsi triennali. Viene previsto un orario annuale delle lezioni per il primo, il secondo e il terzo anno pari a 1056 ore, corrispondenti a 32 ore settimanali, si fa riferimento ai quadri orario previsti dagli allegati B e C del presente schema, utilizzando la quota di autonomia del 20% e le

quote di flessibilità del 25% per il primo biennio e del 35% per il terzo anno di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e b) del presente schema di regolamento.

Comma 6 – Il comma è stato integrato con la previsione di linee guida nazionali per definire - in dettaglio, come richiesto dalla VII^a Commissione della Camera dei Deputati - il passaggio al nuovo ordinamento in modo da valorizzare l'autonomia didattica, metodologica e organizzativa delle istituzioni scolastiche nell'articolazione dei risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale, contenuti negli allegati A), B) e C) dello schema di regolamento in esame.

Comma 7 – Fa riferimento al comma 6 dello schema di regolamento adottato dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2009.

Articolo 9 – Disposizioni finali

Modifiche apportate a seguito del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e del Consiglio di Stato.

Comma 1 – Schema di regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2009 – Soppresso

Comma 2 che diventa Comma 1 - Sono soppresse le parole da “ in coerenza” a “ n.133”

Comma 3 dello schema di regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2009 diventa comma 2

Viene inserito un terzo comma che fa riferimento alle scuole in lingua slovena.

Comma 4 – senza modifiche.

Articolo 10 – Abrogazione

Modifica al comma 1 lettera e) delle “osservazioni” sulla base della riformulazione proposta nel parere della VII^a Commissione della Camera dei Deputati.

ALLEGATI

Gli allegati A), B), C) e D) sono stati rivisti in modo da renderli coerenti con le modifiche sopra richiamate nonché con le nuove articolazioni, richieste nei pareri sopra richiamati, di seguito elencate:

- settore industria e artigianato: è stato ricondotto in questo settore l'indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, già previsto nel settore servizi. Sono stati meglio riformulati i profili di tutti gli indirizzi;
- settore servizi: sono state introdotte due articolazioni nell'indirizzo “Socio-sanitario”, riguardanti gli “Ottici” e gli “Odontotecnici”. In relazione all'indirizzo “Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera”, è stato distinto il laboratorio per l'“Enogastronomia” da quello per i “Servizi di sala e vendita”. Sono stati meglio riformulati i profili di tutti gli indirizzi.

Schema di regolamento recante

“Norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133”.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di regolamento recante “Norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n.133” definisce i modelli orari di funzionamento degli istituti professionali facenti parte del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Il numero complessivo di alunni iscritti, nell’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado è decrescente dal primo al terzo anno di corso: 552.829 alunni al primo anno, 547.046 al secondo anno e 540.914 al terzo. Tale riduzione eccede quella spiegabile coi soli tassi di ripetenza ed abbandono, per cui si può quindi supporre che la consistenza numerica complessiva degli alunni che transiteranno dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado, negli anni scolastici compresi tra il 2009/2010 e il 2011/2012, risulti in leggero calo.

Nel seguito, a fini prudenziali, si stima che, nel medesimo periodo, la consistenza numerica degli alunni iscritti alla scuola secondaria di secondo grado rimanga, viceversa, costante. Si suppone altresì che rimanga parimenti invariata la percentuale di alunni che scelgono d’isciversi, all’interno della scuola secondaria di secondo grado, agli istituti professionali, e che i tassi di ripetenza, dispersione e fuoriuscita dal sistema rimangano anch’essi costantemente pari agli attuali, per gli anni di corso compresi tra la prima media e il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado. In particolare, si suppone che rimanga invariata la percentuale di alunni che sceglie di non proseguire dal terzo al quarto anno di corso della scuola professionale.

SITUAZIONE ATTUALE

Le 25.762 classi funzionanti nell’anno scolastico 2008/2009 si ripartiscono su più modelli orari, a seconda che ci si riferisca al triennio iniziale o al biennio terminale.

Gli orari settimanali medi corrispondenti alle cattedre attivate in organico di diritto nelle classi funzionanti nell'anno scolastico 2008/2009 si possono raggruppare in funzione dei settori e delle opzioni su cui le classi stesse andranno a confluire.

Con riferimento ai soli docenti laureati, detti orari settimanali medi sono riportati di seguito:

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
B1 Servizi per l'agricoltura ...	35,93	35,95	34,12	29,90	29,91
B3 Servizi socio-sanitari	31,86	30,60	29,76	29,45	29,58
B4 Enogastronomia	27,01	27,04	21,26	26,77	26,78
B5 Servizi commerciali	35,94	35,96	38,61	30,52	30,37
C1 Produzioni industriali ...	31,97	32,08	31,54	27,80	27,48
C2 Manutenzione e assistenza ...	31,47	31,52	29,95	27,93	27,33

Oltre ai docenti laureati, negli istituti professionali prestano servizio anche insegnanti diplomati tecnico-pratici (ITP), il cui servizio può essere prestato sia in compresenza all'insegnante laureato del corso teorico, sia autonomamente.

L'orario settimanale medio, classe per classe, effettuato dagli ITP in assenza di compresenza con un insegnante laureato, è il seguente, sempre con riferimento all'anno scolastico 2008/2009:

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
B1 Servizi per l'agricoltura ...			2,01	0,40	0,51
B3 Servizi socio-sanitari	3,24	4,69	11,04	4,15	2,67
B4 Enogastronomia	14,89	14,90	15,33	3,05	3,05
B5 Servizi commerciali					
C1 Produzioni industriali ...	3,73	3,65	5,55	1,75	1,78
C2 Manutenzione e assistenza...	4,00	3,83	6,09	0,83	0,93

Ne consegue che l'orario complessivo d'insegnamento frontale assicurato agli studenti, escluse dunque le compresenze, è pari, in media, al seguente (Tabella 1 + Tabella 2):

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
B1 Servizi per l'agricoltura ...	35,93	35,95	36,13	30,30	30,42
B3 Servizi socio-sanitari	35,10	35,29	40,80	33,60	32,25
B4 Enogastronomia	41,90	41,94	36,59	29,82	29,83
B5 Servizi commerciali	35,94	35,96	38,61	30,52	30,37
C1 Produzioni industriali ...	35,70	35,73	37,09	29,55	29,26
C2 Manutenzione e assistenza...	35,47	35,35	36,04	28,76	28,26

Si osserva (Tabella 3) che l'orario nel biennio terminale è mediamente inferiore a quello dei primi tre anni. Ciò perché nel biennio conclusivo, nell'ordinamento vigente nell'anno scolastico 2008/2009, funzionano i corsi della cosiddetta terza area professionalizzante, il cui impegno orario non ha riflessi sull'attribuzione dell'organico. Pertanto, per la stima degli effetti finanziari del regolamento in esame, si considerano gli orari del biennio conclusivo al "netto" della terza area professionalizzante.

La tabella successiva riporta il numero di classi funzionanti nell'anno scolastico 2008/2009, classificate in funzione dei settori e delle opzioni in cui i relativi indirizzi confluiranno a seguito dell'attivazione dei nuovi ordinamenti:

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
B1 Servizi per l'agricoltura ...	272	283	290	250	244
B3 Servizi socio-sanitari	508	530	499	431	415
B4 Enogastronomia	1.830	1.660	1.457	956	853
B5 Servizi commerciali	1.000	1.075	1.071	1.276	1.271
C1 Produzioni industriali ...	1.394	1.396	1.345	1.182	1.162
C2 Manutenzione e assistenza...	659	676	652	568	557

ORGANIZZAZIONE ORARIA DEI NUOVI PERCORSI E COMPUTO DEI RISPARMI

I percorsi degli istituti professionali sono riferiti a due ampi settori: *i)* servizi e *ii)* industria e artigianato, all'interno dei quali possono ulteriormente essere specificate opzioni.

Entrambi i settori vengono strutturati su di un orario annuo complessivo di 1.056 ore, tra attività ed insegnamenti generali ed obbligatori, corrispondenti a 32 ore settimanali di lezione per ciascuna delle 33 settimane componenti l'anno scolastico.

Al fine di salvaguardare la continuità didattica dei corsi già funzionanti, la riconduzione a 32 ore settimanali complessive degli orari d'insegnamento, che avrà luogo a decorrere

dall'anno scolastico 2010/2011, sarà effettuata a partire dalle sole classi prime, per arrivare a regime su tutti e cinque gli anni di corso nell'anno scolastico 2014/2015.

L'avvio della riforma a partire dalle sole classi prime è stato scelto rispetto alle possibili alternative in considerazione del fatto che gli alunni delle classi seconde sono già avviati su di un percorso ben diverso da quello che caratterizzerà il nuovo ordinamento, mancando in quest'ultimo la previsione d'una qualifica al terzo anno di corso.

Per la determinazione degli effetti sui posti e sulla spesa della riconduzione a 32 ore settimanali d'insegnamento di tutti gli indirizzi, si stima anzitutto il numero di classi che saranno attivate nel periodo considerato.

A tal fine, prendendo a base l'anno scolastico 2008/2009, in cui il numero di classi degli istituti professionali è pari a 25.762, si tiene conto del fatto che la consistenza numerica delle classi di tutti gli ordini della scuola secondaria di secondo grado diminuirà complessivamente di 2.392 classi, in applicazione dei nuovi limiti per la costituzione delle classi stabiliti con lo schema del regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola" (v. relazione tecnica a detto schema di regolamento).

Tenuto conto che nell'anno scolastico 2008/2009 le classi degli istituti professionali sono pari al 22 % di tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado, una quota parte pari al 22 % della diminuzione di 2.392 classi sopra considerata è riferibile agli istituti professionali e va dunque a diminuire il numero di classi sulle quali operano le riduzioni di spesa di cui sopra.

In definitiva, assumendo a base le ipotesi prospettate nel paragrafo CONSIDERAZIONI PRELIMINARI, si stima che il numero delle classi sarà pari a:

Tab. 5 classi	2009/2010	2010/2011	2011/2012 e seguenti	
Classi a fattori costanti	25.762	25.762	25.762	(a)
Classi che si accorperanno	1.283	1.841	2.392	(b)
di cui degli ist. professionali	282	405	526	(c) = 0,22 × (b)
Classi degli ist. professionali	25.480	25.357	25.236	(d) = (a) - (c)

Supponendo che la ripartizione percentuale delle classi tra gli anni di corso e gli indirizzi rimanga costantemente pari a quella registrata nell'anno scolastico 2008/2009 (v. Tabella 4), si ricava che negli anni scolastici compresi tra il 2010/2011 e il 2014/2015 le classi interessate dalla riforma saranno pari a quanto segue:

Tab. 6
classi

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
2010/2011					
B1 Servizi per l'agricoltura ...	234				
B3 Servizi socio-sanitari	439				
B4 Enogastronomia	1.580				
B5 Servizi commerciali	863				
C1 Produzioni industriali ...	1.204				
C2 Manutenzione e assistenza...	569				
2011/2012					
B1 Servizi per l'agricoltura ...	233	243			
B3 Servizi socio-sanitari	436	455			
B4 Enogastronomia	1.572	1.425			
B5 Servizi commerciali	858	923			
C1 Produzioni industriali ...	1.197	1.199			
C2 Manutenzione e assistenza...	566	580			
2012/2013					
B1 Servizi per l'agricoltura ...	233	243	249		
B3 Servizi socio-sanitari	436	455	429		
B4 Enogastronomia	1.572	1.425	1.251		
B5 Servizi commerciali	858	923	920		
C1 Produzioni industriali ...	1.197	1.199	1.155		
C2 Manutenzione e assistenza...	566	580	560		
2013/2014					
B1 Servizi per l'agricoltura ...	233	243	249	214	
B3 Servizi socio-sanitari	436	455	429	370	
B4 Enogastronomia	1.572	1.425	1.251	821	
B5 Servizi commerciali	858	923	920	1.096	
C1 Produzioni industriali ...	1.197	1.199	1.155	1.015	
C2 Manutenzione e assistenza...	566	580	560	488	

Tab. 6 classi	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
2014/2015					
B1 Servizi per l'agricoltura ...	233	243	249	214	209
B3 Servizi socio-sanitari	436	455	429	370	356
B4 Enogastronomia	1.572	1.425	1.251	821	733
B5 Servizi commerciali	858	923	920	1.096	1.092
C1 Produzioni industriali ...	1.197	1.199	1.155	1.015	998
C2 Manutenzione e assistenza...	566	580	560	488	478

Il totale della tabella può differire da quello della tabella 5 per arrotondamenti effettuati sui valori presentati nelle singole celle

Nel quinquennio considerato, si verificherà una riduzione di ore d'insegnamento, per ciascuna delle classi funzionanti presso gli istituti professionali statali il cui orario sia stato ricondotto alle 32 ore settimanali (Tabella 6), pari alla differenza tra l'orario attualmente in essere presso dette classi (Tabelle 1 e 2) e le 32 ore settimanali poste col nuovo ordinamento.

Al fine di poter differenziare i risparmi a seconda che siano dovuti ad ore in meno di insegnanti laureati, ovvero ad ore in meno di ITP senza compresenza, è necessario suddividere le 32 ore settimanali del nuovo ordinamento in funzione del tipo d'insegnante che gestisce il relativo corso:

Tab. 7 nuovi orari doc. laureati	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
B1 Servizi per l'agricoltura ...	29	29	32	32	32
B3 Servizi socio-sanitari	30	30	29	32	32
B4 Enogastronomia	27	27	26	26	26
B5 Servizi commerciali	32	32	32	32	32
C1 Produzioni industriali ...	29	29	27	28	28
C2 Manutenzione e assistenza...	29	29	28	29	29

Tab. 8
nuovi orari ITP
no compresenza

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
B1 Servizi per l'agricoltura ...	3	3			
B3 Servizi socio-sanitari	2	2	3		
B4 Enogastronomia	10	10	6	6	6
B5 Servizi commerciali					
C1 Produzioni industriali ...	3	3	5	4	4
C2 Manutenzione e assistenza...	3	3	4	3	3

Al riguardo, si nota che il numero d'ore di ITP senza compresenza indicate alla prima e seconda classe dell'opzione "B4 - Enogastronomia ed alberghiero" — 10 ore in entrambi i casi — è pari al doppio delle ore indicate nei quadri orari allegati alla bozza di regolamento in esame perché i relativi insegnamenti vengono effettuati sdoppiando le classi in due squadre, per motivi di sicurezza. Il totale complessivo di ore d'insegnamento non più erogate si può dunque computare moltiplicando, anno scolastico per anno scolastico, le classi di cui alla Tabella 6 per la differenza tra le Tabelle 1 e 2 rispetto alle Tabelle 7 e 8.

Di seguito si dà il risultato dell'operazione (numeri preceduti dal segno '+' indicano un incremento nel numero di ore necessarie per assicurare gli insegnamenti e laboratori previsti):

Tab. 9
ore in meno doc.
laureati

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015 e seguenti
B1 Servizi per l'agricoltura ...	1.625	3.308	3.836	3.386	2.949
B3 Servizi socio-sanitari	816	1.085	1.411	468	+394
B4 Enogastronomia	16	73	+5.858	+5.226	+4.655
B5 Servizi commerciali	3.400	7.038	13.118	11.497	9.717
C1 Produzioni industriali ...	3.576	7.248	12.493	12.290	11.771
C2 Manutenzione e assistenza...	1.406	2.861	3.953	3.431	2.632
TOTALE	10.839	21.613	28.953	25.846	22.020

Tab. 10 ore in meno ITP no compresenza	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015 e seguenti
B1 Servizi per l'agricoltura ...	+703	+1.430	+928	+843	+736
B3 Servizi socio-sanitari	544	1.766	5.213	6.748	7.699
B4 Enogastronomia	7.727	14.670	26.344	23.922	21.761
B5 Servizi commerciali					
C1 Produzioni industriali ...	879	1.653	2.289	5	+2.210
C2 Manutenzione e assistenza...	569	1.048	2.218	1.159	169
TOTALE	9.016	17.707	35.136	30.991	26.683

In particolare, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, allorché la riforma interesserà anche le classi del biennio terminale, oggi caratterizzate come detto in precedenza da orari settimanali tipicamente inferiori alle 32 ore, si osserva la presenza di indirizzi che incrementeranno le ore settimanali, con un conseguente decremento nel numero complessivo di ore in meno.

Nella scuola secondaria di secondo grado il monte ore necessario per costituire una cattedra completa è di 18 ore settimanali, per cui la riconduzione a 32 ore per l'orario settimanale d'insegnamento porterà ad una diminuzione complessiva di posti pari a quanto segue:

Tab. 11 posti	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015 e seguenti
posti doc. laureati	602	1.201	1.609	1.436	1.223
posti ITP "con registro"	501	983	1.952	1.721	1.482
TOTALE	1.103	2.184	3.561	3.157	2.705

Per l'analisi degli effetti finanziari, nel seguito ci si limita all'intervallo temporale previsto dal citato art. 64 della legge 133/2008, ovvero agli anni dal 2009 al 2012.

Al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, lo stipendio iniziale d'un insegnante laureato della scuola secondaria di secondo grado, come determinato dal CCNL 2006-2009 primo biennio economico 2006-2007 e successiva sequenza contrattuale dell'8 aprile 2008, è pari a euro 33.001,28 annui, mentre quello d'un insegnante tecnico-pratico è pari ad euro 30.620,92.

Pertanto, si ricava che la minore spesa di personale conseguente alla riconduzione a 32 ore dell'orario settimanale d'insegnamento sarà pari a:

Tab. 12 <i>euro</i>	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
CCNL 06-07 docenti laureati	-	19.866.771	39.634.537	53.099.060
CCNL 06-07 ITP con registro	-	15.341.081	30.100.364	59.772.036
	-	35.207.852	69.734.901	112.871.096

In ragione d'anno finanziario, limitatamente al periodo considerato dal citato art. 64:

Tab. 13 <i>euro</i>	2009	2010	2011	2012
CCNL 06-07 docenti laureati	-	6.622.257	33.045.282	48.610.886
CCNL 06-07 ITP con registro	-	5.113.693	25.180.603	49.881.478
	-	11.735.950	58.225.885	98.492.364

≡≡≡

Oltre agli effetti sui posti degli insegnanti laureati e tecnico-pratici in assenza di compresenza, il nuovo ordinamento ne avrà anche sul numero di ore effettuate in compresenza, per le quali s'osserva una diminuzione.

La tabella seguente riporta la situazione dell'anno scolastico 2008/2009, con riferimento alle ore degli ITP in compresenza raggruppate in funzione del settore e delle opzioni in cui confluiranno le relative classi a seguito dell'attivazione dei nuovi ordinamenti.

Tab. 14 <i>orario ITP compresenza</i>	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
B1 Servizi per l'agricoltura ...	12,00	12,00	9,01	4,60	4,49
B3 Servizi socio-sanitari	2,68	1,27	0,82		
B4 Enogastronomia			1,58		
B5 Servizi commerciali				1,71	1,74
C1 Produzioni industriali ...	4,66	4,83	6,41	3,09	2,91
C2 Manutenzione e assistenza...	7,00	7,17	7,91	5,17	5,06

A seguito dell'entrata a regime dei nuovi ordinamenti, il numero di ore settimanali di compresenza previste per ciascuno degli indirizzi sarà invece il seguente:

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
B1 Servizi per l'agricoltura ...	2	2	6	6	6
B3 Servizi socio-sanitari	2	2	6	6	6
B4 Enogastronomia	2	2	2		
B5 Servizi commerciali	2	2	2	2	2
C1 Produzioni industriali ...	2	2	6	6	6
C2 Manutenzione e assistenza...	2	2	6	6	6

Con le stesse modalità già utilizzate per il calcolo della Tabella 10, si può dunque stimare il diverso numero di ore di docenza che saranno necessarie in conseguenza alla modifica del numero di ore di compresenza (al solito, numeri preceduti dal segno '+' indicano un incremento del fabbisogno):

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015 e seguenti
B1 Servizi per l'agricoltura ...	2.344	4.766	7.260	9.403	11.496
B3 Servizi socio-sanitari	298	606	898	1.149	1.392
B4 Enogastronomia	+3.160	+5.994	+8.496	+10.138	+11.604
B5 Servizi commerciali	+1.726	+3.563	+5.403	+7.595	+9.778
C1 Produzioni industriali ...	3.203	6.374	9.447	12.147	14.800
C2 Manutenzione e assistenza...	2.847	5.733	8.532	10.973	13.364
TOTALE	3.806	7.922	12.238	15.939	19.670

A tale minor fabbisogno di ore, corrisponde il seguente decremento nel numero dei posti di ITP in regime di compresenza che si dovranno attivare:

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015 e seguenti
posti ITP compresenza	211	440	680	886	1.093

Per l'analisi degli effetti finanziari, nel seguito ci si limita all'intervallo temporale previsto dal citato art. 64 della legge 133/2008, ovvero agli anni dal 2009 al 2012.

Al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, lo stipendio iniziale d'un insegnante tecnico-pratico della scuola secondaria di secondo grado, come determinato dal CCNL 2006-2009 primo biennio economico 2006-2007 e successiva sequenza contrattuale dell'8 aprile 2008, è pari a euro 30.620,92 annui.

Pertanto, si ricava che la minore spesa di personale conseguente al complessivo decremento delle ore effettuate in compresenza sarà pari a quanto segue:

Tab. 18 <i>euro</i>	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
CCNL 06-07 docenti ITP	-	6.461.014	13.473.205	20.822.226

In ragione d'anno finanziario, limitatamente al periodo considerato dal citato art. 64:

Tab. 19 <i>euro</i>	2009	2010	2011	2012
CCNL 06-07 docenti ITP	-	2.153.671	8.798.411	15.922.879

≡≡≡

A decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, le classi seconde e terze che continueranno a funzionare sulla base degli ordinamenti in vigore nell'anno scolastico 2008/2009, verranno riportate a 34 ore settimanali (classi seconde e terze). L'anno scolastico 2011/2012 le classi terze scenderanno, quindi a 32 ore settimanali.

Le classi quarte e quinte viceversa faranno due ore settimanali di alternanza *scuola-lavoro*, a sostituzione della quota dell'orario corrispondente alla terza area professionalizzante, oggi priva di effetti sull'organico. Poiché anche l'alternanza *scuola-lavoro* non ha effetti sugli organici, dato che la relativa copertura finanziaria è a carico dei fondi già ordinariamente iscritti in bilancio allo scopo, nel seguito non si computano effetti sul fabbisogno di personale con riguardo a detto intervento.

Per il computo del numero di classi interessate dall'intervento, si procede similmente a quanto fatto per la costruzione della Tabella 6.

Tab. 20 <i>classi</i>	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
2010/2011					
B1 Servizi per l'agricoltura ...		245	251		
B3 Servizi socio-sanitari		458	431		
B4 Enogastronomia		1.433	1.258		
B5 Servizi commerciali		928	925		
C1 Produzioni industriali ...		1.205	1.161		
C2 Manutenzione e assistenza...		584	563		

Tab. 20 classi	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
2011/2012					
B1 Servizi per l'agricoltura ...			249		
B3 Servizi socio-sanitari			429		
B4 Enogastronomia			1.251		
B5 Servizi commerciali			920		
C1 Produzioni industriali ...			1.155		
C2 Manutenzione e assistenza...			560		

Il calcolo della riduzione nel fabbisogno orario può dunque farsi moltiplicando la Tabella 20 per la differenza tra l'orario dei corsi attualmente funzionanti (Tabella 3) e l'orario che verrà svolto (34 ore nelle classi seconda e terza nel 2010/2011, 32 ore settimanali nella classe terza nel 2011/2012).

Si stima, pertanto, che al nuovo orario assunto dalle classi in questione corrisponderà la seguente diversa necessità d'ore di discenza:

Tab. 21 ore in meno discenza	2010/2011	2011/2012	2012/2013 e seguenti
B1 Servizi per l'agricoltura ...	1.011	1.030	-
B3 Servizi socio-sanitari	3.522	3.773	-
B4 Enogastronomia	14.639	5.743	-
B5 Servizi commerciali	6.083	6.080	-
C1 Produzioni industriali ...	5.674	5.880	-
C2 Manutenzione e assistenza...	1.936	2.262	-
TOTALE	30.929	22.506	-

Per computare l'effetto sulle ore di docenza, si considera anzitutto che possono presentarsi solo tre casi:

- o l'ora in meno di discenza si riferisce ad insegnamenti effettuati da docenti laureati senza compresenza;
- o l'ora in meno si riferisce ad insegnamenti effettuati da docenti laureati in compresenza con insegnanti tecnico-pratici. In questo caso, ad ogni ora in meno o in più di discenza corrispondono due ore di docenza;
- o l'ora in meno si riferisce ad insegnamenti effettuati da insegnanti tecnico-pratici senza compresenza con altro docente.

Le ore della Tabella 21, relative alle classi seconde e terze, si riferiscono ad ore effettuate in compresenza per le opzioni B1, C1 e C2, mentre negli altri casi il ridotto orario settimanale dei docenti ITP senza registro (v. Tabella 14) impone di effettuare la riduzione su ore di lezione assicurate da docenti laureati in assenza di compresenza.

Nella scuola secondaria di secondo grado il monte ore necessario per costituire una cattedra completa è di 18 ore settimanali, per cui, sulla base di quanto sopra esposto, si provvede anzitutto a computare le cattedre corrispondenti alla riduzione oraria di cui alla Tabella 21, suddivise tra le opzioni B1, C1, C2 e tutte le altre:

Tab. 22	2010/2011	2011/2012	2012/2013 e seguenti
cattedre ore B1, C1 e C2	479	510	-
cattedre ore altre opzioni	1.347	866	-

Negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, per quanto sopra detto al primo rigo della Tabella 22 corrisponde una diminuzione di posti doppia, trattandosi di insegnamenti effettuati in compresenza. Per i medesimi anni scolastici, al secondo rigo della stessa Tabella 22 corrisponde una riduzione dei soli docenti laureati.

Tab. 23 posti	2010/2011	2011/2012	2012/2013 e seguenti
docenti laureati	1.826	1.376	-
docenti ITP	479	510	-
TOTALE	2.305	1.886	-

Per l'analisi degli effetti finanziari, nel seguito ci si limita all'intervallo temporale previsto dal citato art. 64 della legge 133/2008, ovvero agli anni dal 2009 al 2012.

Al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, lo stipendio iniziale d'un insegnante laureato della scuola secondaria di secondo grado, come determinato dal CCNL 2006-2009 primo biennio economico 2006-2007 e successiva sequenza contrattuale dell'8 aprile 2008, è pari a euro 33.001,28 annui, mentre quello d'un insegnante tecnico-pratico è pari ad euro 30.620,92.

Pertanto, si ricava che la diversa spesa di personale conseguente alla citata modifica degli orari settimanali è pari a:

Tab. 24 euro	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013 e seguenti
CCNL 06-07 docenti laureati	-	60.260.337	45.409.761	-
CCNL 06-07 ITP con registro	-	14.667.420	15.616.669	-
TOTALE	-	74.927.757	61.026.430	-

In ragione d'anno finanziario:

Tab. 25 euro	2009	2010	2011	2012
CCNL 06-07 docenti laureati	-	20.086.779	55.310.145	30.273.174
CCNL 06-07 ITP con registro	-	4.889.140	14.983.836	10.411.113
TOTALE	-	24.975.919	70.293.981	40.684.287

ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI FACOLTATIVI

I quadri orari di cui agli allegati B e C allo schema di regolamento prevedono la possibilità per le scuole d'attivare un insegnamento facoltativo "Lingua 2" relativo ad una seconda lingua comunitaria, per un impegno orario annuale pari a 66 ore, ovvero 2 ore a settimana. Qualora le singole scuole scegliessero d'attivare detto insegnamento, l'onere finanziario corrispondente graverebbe sui fondi già normalmente utilizzati per finanziare le attività d'insegnamento frontale inserite nel progetto dell'offerta formativa, ovvero i fondi di cui al fondo dell'istituzione scolastica (art. 88 lettera *b*) del CCNL 29 novembre 2007) oppure i fondi resi disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge 440/1997 (miglioramento dell'offerta formativa). Alternativamente, le scuole potranno anche scegliere di erogare detto insegnamento all'interno della quota del 20% di flessibilità riferita al curriculum locale.

UFFICI TECNICI

Lo schema di regolamento in esame, nel trattare gli uffici tecnici, ridefinisce compiti e modalità di funzionamento di strutture già esistenti nel corrente anno scolastico 2008/2009, e che già nel medesimo anno vedono del personale ad esse adibito, nella stessa misura oraria che si risconterà a seguito dell'entrata in vigore del regolamento. Non potrà dunque verificarsi alcun incremento del fabbisogno di personale. La previsione dell'utilizzo preferenziale di personale sovranumerario verrà applicata in quelle sole situazioni dove sarà necessario provvedere alla sostituzione dei docenti incaricati degli uffici tecnici che cessino dal servizio, e si riferisce a quei docenti ITP sovranumerari, di qualunque classe di concorso, che possano nel frattempo, del tutto eventualmente, venire a costituirsi, quali situazioni nuove e differenti da quelle delle quali è già stato previsto il riassorbimento.

DIPARTIMENTI

I dipartimenti costituiscono articolazione funzionale del collegio dei docenti; pertanto, le ore che i docenti stessi dedicheranno alle attività dei dipartimenti rientrano nelle ore annuali

di attività collegiali che ogni docente è tenuto a prestare. Conseguentemente, l'istituzione dei dipartimenti è a titolo non oneroso per la finanza pubblica.

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

I componenti del comitato tecnico-scientifico non sono remunerati; peraltro, detta partecipazione a titolo gratuito è già prevista nell'ordinamento per i componenti del consiglio d'istituto. Conseguentemente, la costituzione dei comitati è a titolo non oneroso per la finanza pubblica. Al rimborso delle spese di viaggio si provvederà con gli stanziamenti ordinariamente iscritti nello stato di previsione dell'Amministrazione.

ATTIVITÀ FORMATIVE

Tutte le attività formative e d'aggiornamento che saranno necessarie a seguito della messa in vigore del regolamento dell'istruzione professionale nonché dei regolamenti relativi agli altri ordini d'istruzione, saranno inserite in un complessivo piano di formazione, i cui oneri finanziari saranno posti a carico degli stanziamenti ordinariamente iscritti nello stato di previsione dell'Amministrazione. Pertanto, non si prevede alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

SUNTO DELLA RIDUZIONE DEI POSTI *FULL TIME EQUIVALENT*

Tab. 25 <i>posti</i>	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015 <i>e seguenti</i>
posti doc. laureati	2.428	2.577	1.609	1.436	1.223
posti ITP "con registro"	501	983	1.952	1.721	1.482
posti ITP "senza registro"	690	950	680	886	1.093
TOTALE	3.619	4.510	4.241	4.043	3.798

ART. 64 D.L. 112/09

Sunto delle riduzioni nel fabbisogno di posti d'organico

posti	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	TOTALE
RETE SCOLASTICA							
Dimensione classi	6.866	2.989	2.948				12.803
Riconduzione a 18 ore	5.220						5.220
Eliminazione clausola salvaguarda	1.307						1.307
Riduzione autonomie scolastiche	233	233	234				700
PRIMO CICLO							
Riconduzione a 27 ore in media	2.736	2.808	2.822				8.366
Riduzione compresenze (EE)	7.031	2.107					9.138
Insegnanti inglese specialisti (E)	2.000	4.500	4.700				11.200
Riconduzione a 30 ore (MM)	6.341	-28	-28				6.285
Sperimentazione seconda lingua	1.188						1.188
Ore a disposizione italiano (MM)	3.170	-14	-14				3.142
Ordinamento tempo prolungato	5.851	2.859					8.710
ISTRUZIONE LICEALE							
Docenti laureati		849	1.425	370	552	786	3.982
Docenti ITP		-36	-26	-11	-11	-10	-94
ISTRUZIONE TECNICA							
Docenti laureati		5.462	1.895	-258	655	581	8.335
Docenti ITP		1.699	1.024	-1.331	66	-341	1.117
ISTRUZIONE PROFESSIONALE							
Docenti laureati		2.428	149	-968	-173	-213	1.223
Docenti ITP senza compresenza		501	482	969	-231	-239	1.482
Docenti ITP in compresenza		690	260	-270	206	207	1.093
ISTRUZIONE DEGLI ADULTI							
Docenti primaria	0	110	117	113			340
Docenti secondaria primo grado	0	150	365	257			772
Docenti secondaria secondo grado	179	0	1.788	984			2.951
TOTALE	42.100	27.307	18.141	-145	1.064	771	89.238
Obiettivo legge 133/2008, art. 6	42.100	25.600	19.700	0	0	0	87.400
Differenza		1.707	-1.559	-145	1.064	771	1.838
Differenza (montante)		1.707	148	3	1.067	1.838	

Schemi di regolamento
di cui all'art. 64 della legge 133/2008

SUNTO DELLA RIDUZIONE DEI POSTI DI DOCENZA E DIRIGENZA

<i>posti</i>	2009/2010	2010/2011	2011/2012	TOTALE
RETE SCOLASTICA				
Dimensione classi	6,866	2,989	2,948	12,803
Riconduzione a 18 ore	5,220			5,220
Eliminazione clausola salvaguardia	1,307			1,307
Riduzione autonomie scolastiche (dirigenti)	233	233	234	700
PRIMO CICLO				
Riconduzione a 27 ore in media (EE)	2,736	2,808	2,822	8,366
Riduzione compresenze (EE)	7,031	2,107		9,138
Insegnanti inglese specialisti (EE)	2,000	4,500	4,700	11,200
Riconduzione a 30 ore (MM)	6,341	+28	+28	6,285
Sperimentazione seconda lingua (MM)	1,166			1,166
Ore a disposizione italiano (MM)	3,170	+14	+14	3,142
Ordinamento tempo prolungato (MM)	5,851	2,859		8,710
ISTRUZIONE LICEALE				
Docenti laureati		849	1.425	2.274
Docenti ITP		+36	+26	+62
ISTRUZIONE TECNICA				
Docenti laureati		5.462	1.895	7.357
Docenti ITP		1.699	1.024	2.723
ISTRUZIONE PROFESSIONALE				
Docenti laureati		2.428	149	2.577
Docenti ITP senza compresenza		501	482	983
Docenti ITP in compresenza		690	260	950
ISTRUZIONE DEGLI ADULTI				
Docenti primaria		110	117	227
Docenti secondaria primo grado		150	365	515
Docenti secondaria secondo grado	179		1.788	1967
TOTALE	42.100	27.307	18.141	87.548
<i>Obiettivo legge 133/2008, art. 64</i>	42.100	25.600	19.700	87.400
<i>Differenza</i>		+1.707	-1.559	+148

† Le cifre precedute dal segno '+' indicano, in tabella, un incremento nel numero dei posti

Nel rigo *Differenza*, la somma di +1.707 riportata in corrispondenza all'anno scolastico 2010/2011 corrisponde ad un maggior numero di riduzioni rispetto all'obiettivo da raggiungere. Tale maggiore riduzione si consolida negli anni scolastici successivi. Pertanto, nell'anno scolastico 2011/2012, l'obiettivo è superato, nella misura di 148 posti in più, tenendo conto delle complessive riduzioni dell'anno scolastico 2010/2011. Tali riduzioni in più si rendono necessarie per garantire il mantenimento dell'obiettivo anche nel successivo anno 2012/2013, quando la progressione naturale degli ordinamenti porta le riduzioni complessive di posti al valore di 87.403



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 21 dicembre 2009

NUMERO AFFARE 04599/2009

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. A00/UffLeg/4790 del 16 novembre 2009, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine allo schema di regolamento in oggetto;

vista la relazione trasmessa con nota prot. A00/UffLeg/5343 del 15 dicembre 2009, con la quale il Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca ha risposto al parere interlocutorio del Consiglio di Stato

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Francesco Bellomo;

Con nota del 16 novembre 2009 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca chiede al Consiglio di Stato il parere di cui all'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sullo schema di regolamento, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". L'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, concernente disposizioni in materia di organizzazione scolastica, al comma 3, stabilisce che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, deve predisporre un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

Per l'attuazione di detto piano programmatico il successivo comma 4 prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotti uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, di revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico.

Con lo schema di regolamento in esame sono introdotte modifiche alle norme generali relative agli istituti professionali.

Lo schema è composto dal preambolo, da dieci articoli, da quattro allegati.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento. Il comma 1 richiama le disposizioni normative che collocano gli istituti professionali nell'ambito dell'istruzione secondaria superiore, che fa parte del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione. Il comma 2 stabilisce che la riorganizzazione degli istituti tecnici sia avviata a partire dalle classi prime e seconde funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011.

L'articolo 2 definisce l'identità degli istituti professionali, basata sull'integrazione tra una solida base di istruzione generale e una cultura tecnico-professionale, che consenta agli studenti di acquisire saperi e competenze adeguati a soddisfare le esigenze formative del settore produttivo di riferimento. L'offerta formativa è connotata da un contenuto numero di settori ed indirizzi, che fanno riferimento al

generale profilo educativo culturale e professionale descritto nell'allegato A. ed agli specifici profili di uscita, con i rispettivi quadri orari, relativi a ciascuno degli indirizzi descritti negli allegati B e C.

Gli articoli 3 e 4 delineano il quadro di riferimento dei due macro settori dell'istruzione professionale, quello dei servizi articolato in cinque indirizzi (art. 3) e quello industria ed artigianato articolato in un solo indirizzo (art. 4), come descritti negli allegati B e C. Rispetto all'attuale ordinamento si determina una riduzione dei settori (da 5 a 2) e degli indirizzi (da 27 a 6).

L'articolo 5 delinea la struttura generale e l'organizzazione dei percorsi dell'istruzione tecnica, con indicazione del monte ore complessivo di lezioni previsto per ciascuno dei segmenti didattici in cui sono articolati i percorsi formativi, il rapporto tra l'area degli insegnamenti generali e le aree di indirizzo, gli spazi di autonomia e le quote di flessibilità riservate alle istituzioni scolastiche, le metodologie da attivare per migliorare l'efficacia dei risultati di apprendimento degli allievi. Si delineano i modelli organizzativi per ampliare la condivisione della progettazione educativa e il raccordo tra il Piano dell'offerta formativa adottato dall'istituto e le esigenze espresse dal territorio e dal mondo del lavoro e delle professioni.

I nuovi indirizzi degli istituti professionali, ripartiti in due ampi settori di riferimento (servizi e industria e artigianato), sono caratterizzati da un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in distinte aree di indirizzo, che possono essere

ulteriormente specificate in un numero contenuto di opzioni, con riferimento a documentate esigenze del mondo del lavoro e del territorio, nell'ambito delle quote di flessibilità indicate al comma 3, lettera a), dell' articolo in esame.

In particolare, gli spazi di flessibilità riservati agli istituti professionali corrispondono, con riferimento all'orario annuale delle lezioni, alle seguenti aliquote: entro il 25% nel primo biennio; entro il 35% nel secondo biennio; entro il 40% nell'ultimo anno.

Gli istituti professionali hanno, in questo modo, margini più ampi di autonomia per l'individuazione degli obiettivi formativi correlati alle esigenze di personalizzazione di percorsi e territoriali, per l'organizzazione della didattica, per la ricerca e la sperimentazione. Tali spazi potranno consentire loro di organizzare le aree di indirizzo in modo da realizzare, in via sussidiaria, percorsi per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, sulla base delle intese di cui dall'articolo 2, comma 3.

Il percorso quinquennale degli istituti professionali è strutturato in un primo biennio, dedicato all'acquisizione dei saperi e delle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e di apprendimenti che introducono progressivamente alle aree di indirizzo in funzione orientativa; un secondo biennio, in cui l'area di indirizzo può articolarsi in opzioni; un quinto anno, che si conclude con l'esame di Stato.

La struttura oraria varia nel rapporto tra ore da destinare all'area di

istruzione generale ed all'area di indirizzo secondo una proporzione superiore nel primo biennio a favore della prima e, nel secondo biennio e quinto anno, a favore della seconda.

L'articolo 6 affronta il tema della valutazione e dei titoli finali. Per quanto riguarda la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, nonché la certificazione delle competenze acquisite, si fa riferimento alla normativa vigente, ovvero all'art. 13, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo n. 226 del 2005 e dall'articolo 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169. L'articolo 7 indica le modalità per il monitoraggio e la valutazione di sistema dei percorsi degli istituti professionali, soprattutto ai fini della loro innovazione permanente. Per questo, è prevista la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale. E' prevista l'individuazione di specifici indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli istituti professionali sulla base delle proposte del suddetto Comitato nazionale, anche con riferimento al Quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta, ogni tre anni, al Parlamento un rapporto con i risultati del monitoraggio e della valutazione dei percorsi formativi degli istituti professionali.

L'articolo 8 disciplina il passaggio al nuovo ordinamento. L'articolo 8

disciplina il passaggio al nuovo ordinamento, rinviando la disciplina di taluni aspetti a successivi decreti non regolamentari Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli istituti professionali di ogni tipo e indirizzo confluiscono nel nuovo ordinamento a partire dall'anno scolastico 2010-2011, secondo quanto previsto nella tabella descritta nell'Allegato D

L'articolo 9 contiene le disposizioni finali.

L'articolo 10 indica le abrogazioni delle disposizioni relative agli istituti professionali a partire dall'a.s. 2010-2011.

Gli allegati sono i seguenti:

Allegato A: Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per gli istituti professionali

Allegato B: Profili degli indirizzi degli istituti professionali del settore servizi

B1- Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

B2- Servizi per la manutenzione e l'assistenza tecnica

B3 - Servizi socio-sanitari

B4 - Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera

B5 - Servizi commerciali

Allegato C: Profili degli indirizzi degli istituti professionali del settore industria e commercio

C1 Produzioni industriali ed artigianali

Allegato D: Tabella di confluenza degli attuali istituti professionali di

ogni tipo ed indirizzo nel nuovo ordinamento

CONSIDERATO:

L'atto normativo in esame ha natura di regolamento delegato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ("Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri").

Esso si inserisce nel quadro degli interventi urgenti predisposti dal Governo con il d.l. n. 112 del 2008 per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed appare specificamente preordinato al contenimento della spesa per il pubblico impiego (tanto da figurare all'inizio del capo II, così intitolato), oltre che ad una più generale implementazione nell'organizzazione scolastica dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, che permeano il moderno volto del sistema amministrativo.

Trattandosi di un regolamento delegato, può essere adottato per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

La materia oggetto del presente regolamento non è sottoposta a riserva di legge assoluta (arg. ex art. 33, comma 2 Cost. : "La

Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi") e rientra anche nell'organizzazione amministrativa, che è terreno di elezione per l'uso della potestà regolamentare, anche delegificante, come dimostrato dallo stesso articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 4-bis. Sotto tale profilo la previsione di un regolamento delegato risulta coerente con la riserva relativa di legge fissata dall'articolo 97, comma 1 della Costituzione, come attuata dall'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che demanda alla legge la sola fissazione dei principi generali sull'organizzazione amministrativa.

Il regolamento soddisfa anche il principio di legalità sostanziale, per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo l'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 fissa, per la revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, una pluralità di criteri, i quali formano un contesto unitario e si integrano reciprocamente. Per quanto direttamente interessa il regolamento in esame, la fonte primaria indica come direttiva la "ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei diversi piani di studio e relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali". Funge da cornice la previsione di cui al comma 6 del medesimo articolo, il quale stabilisce che dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non

inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

In secondo luogo il regolamento costituisce attuazione di un piano programmatico adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

Si realizza, così, una sequenza di fonti (legge - atto politico di indirizzo - regolamento) in cui il potere regolamentare risulta conformato non solo dalle disposizioni di legge, ma anche da un atto intermedio, che vale a fissare le linee guida su cui l'esecutivo deve esprimersi, così riducendone la discrezionalità politica e valorizzandone il ruolo tecnico. Ciò è tanto più da apprezzarsi tenendo conto dell'ampio coinvolgimento degli organi istituzionali realizzato, attesa la partecipazione nell'elaborazione del piano programmatico del Ministro dell'economia e delle finanze, della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, idonea ad esprimere un punto di vista unitario, in grado di sintetizzare le posizioni dei diversi livelli di governo della comunità. La stessa predisposizione dello schema di regolamento da parte del Ministero dell'istruzione avviene con l'intervento del Ministro

dell'economia e delle finanze e della Conferenza unificata, in simmetria con quanto previsto per l'adozione del piano programmatico.

Sul piano dei principi resta da verificare l'ammissibilità e i limiti dell'impiego del regolamento delegato nella materia dell'istruzione scolastica.

Il riparto delle competenze normative in materia di istruzione è definito dal nuovo articolo 117 della Cost. come segue:

- spetta allo Stato la potestà legislativa esclusiva di dettare le "norme generali sull'istruzione" (comma 2, lett. n);
- spetta alla potestà concorrente della Regione la materia "istruzione", salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale (comma 3).

In materia, peraltro, occorre considerare anche l'articolo 117, comma 2 lett. g), che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato il settore "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato", nonché l'articolo 117, comma 2 lett. e) e l'articolo 119 Cost. per i profili di finanza pubblica investiti dalla riforma dell'organizzazione scolastica.

Lo Stato ha la potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva, mentre la Regione ha la potestà regolamentare in ogni altra materia. Aderendo alla tesi prevalente in dottrina la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ritenuto ammissibili i regolamenti

delegati in aree che, pur di competenza dello Stato, incrociano profili spettanti alle Regioni. Nella materia dell'istruzione, definire interamente le rispettive sfere di applicazione e il tipo di rapporto tra le "norme generali sull'istruzione" e i "principi fondamentali" in materia di "istruzione" – le prime di competenza esclusiva dello Stato ed i secondi destinati a orientare le Regioni nell'esercizio della relativa potestà concorrente – non è sempre agevole e necessario, nel complesso intrecciarsi in una stessa materia di norme generali, principi fondamentali, leggi regionali e determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche.

In queste condizioni deve prendersi atto che la scelta compiuta dal legislatore non è priva di una base formale, poiché una competenza esclusiva statale sussiste e quindi vi è la possibilità di adottare una normativa secondaria. L'esistenza nell'ambito oggettivo del regolamento di un'osmosi tra materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato e materie di competenza concorrente non determina, di per sé, alcuna preclusione. D'altronde il regolamento in questione, proprio in considerazione di tale osmosi, è stato concepito dalla legge e concretamente attuato nel suo iter formativo come ispirato al principio di leale collaborazione con le autonomie locali; in ciò adeguandosi al principio formulato dalla Corte costituzionale secondo cui nel nuovo Titolo V della Carta, per valutare se una normativa statale che occupi spazi spettanti alle Regioni sia invasiva delle attribuzioni regionali o, invece, costituisca

applicazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, diviene elemento essenziale la previsione di forme di concertazione fra lo Stato e le Regioni interessate. Si aggiunga che la materia è caratterizzata da un forte tecnicismo, sicché non appare irragionevole l'adozione di uno strumento più duttile qual è appunto quello regolamentare.

Tali considerazioni risultano corroborate dalla sentenza n. 200 del 2009 della Corte costituzionale, la quale, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, ha affermato che:

- «il sistema generale dell'istruzione, per sua stessa natura, riveste carattere nazionale, non essendo ipotizzabile che esso si fondi su una autonoma iniziativa legislativa delle Regioni, limitata solo dall'osservanza dei principi fondamentali fissati dallo Stato, con inevitabili differenziazioni che in nessun caso potrebbero essere giustificabili sul piano della stessa logica. Si tratta, dunque, di conciliare, da un lato, basilari esigenze di "uniformità" di disciplina della materia su tutto il territorio nazionale, e, dall'altro, esigenze autonomistiche che, sul piano locale-territoriale, possono trovare soddisfazione mediante l'esercizio di scelte programmatiche e gestionali rilevanti soltanto nell'ambito del territorio di ciascuna Regione».

- «Con riguardo, invece, alla potestà regolamentare, il legislatore ha fatto espresso riferimento ai regolamenti di delegificazione

contemplati nel comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400 del 1998. Sul punto, è bene chiarire che il sesto comma dell'art. 117 Cost., da un lato, autorizza il legislatore statale, come già sottolineato, ad esercitare la potestà regolamentare in tutte le materie di legislazione esclusiva dello Stato; dall'altro, non pone limitazioni, in linea con la sua funzione di norma di riparto delle competenze, in ordine alla tipologia di atto regolamentare emanabile. Ne consegue che risulta conforme al sistema delle fonti la previsione di regolamenti di delegificazione anche in presenza dell'ambito materiale in esame. Deve, anzi, ritenersi che le "norme generali sull'istruzione" - essendo fonti di regolazione di fattispecie relative alla struttura essenziale del sistema scolastico nazionale - si prestano a ricevere "attuazione" anche mediante l'emanazione di atti regolamentari di delegificazione, purché in concreto vengano rispettati il principio di legalità sostanziale e quello di separazione delle competenze »

- «In secondo luogo, la disposizione censurata, contenendo "norme generali regolatrici della materia", cui fa riferimento il citato art. 117, rispetta il richiamato principio di legalità sostanziale. In particolare, a tale proposito, il legislatore - nello stabilire che, mediante lo strumento dei regolamenti di delegificazione, si debba provvedere ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, da intendersi riferito, come già rilevato, alle sole modifiche relative alle caratteristiche generali del sistema nazionale dell'istruzione - ha provveduto ad una

predeterminazione contenutistica puntuale dei «criteri» cui deve rigorosamente attenersi il Governo nell'esercizio della potestà regolamentare delegata. La chiara delimitazione dei settori di materia, dei presupposti e delle condizioni cui sono strettamente vincolati ad attenersi i regolamenti in questione consente, pertanto, di ritenere che le disposizioni risultanti dalla concorrenza delle predette fonti, nel loro combinato disposto, possono essere ascritte alla categoria delle norme generali».

Se queste sono le coordinate generali nella materia dell'istruzione, problemi specifici si pongono nel settore dell'istruzione professionale, atteso che l'art. 117 comma 3 della Costituzione attribuisce alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in materia di "istruzione e formazione professionale", restando allo Stato solo di fissare i livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. n).

Tuttavia occorre pur sempre distinguere l'istruzione e formazione professionale, di competenza regionale, dalle norme generali in materia di istruzione, che abbracciano anche l'istruzione professionale e sono di competenza dello Stato. La dottrina maggioritaria e la Corte costituzionale sono orientate in tal senso.

E' stato infatti osservato che in considerazione dell'attuale assetto costituzionale non è possibile ritenere che la materia dell'istruzione e formazione professionale (sia che si intenda l'espressione utilizzata dal legislatore come riferita ad un unico settore, sia che la si intenda

riferita a due settori tra loro distinti seppure connessi in senso oggettivo e funzionale) sia del tutto autonoma rispetto alla materia "istruzione", così come non è possibile ritenere che si tratti di ambiti ordinamentali integralmente separati ed autonomi e, quindi, escludere qualsivoglia interferenza fra legislatore regionale e legislatore statale. Al riguardo va in primo luogo considerato che il terzo comma dell'art. 117 Cost. fa salva l'istruzione e formazione professionale rispetto alla competenza legislativa statale concorrente relativa alla "istruzione. Se fosse mancata tale precisazione la materia "istruzione e formazione professionale" sarebbe stata integralmente compresa nell'ambito della materia "istruzione" e, quindi, soggetta al vincolo dei principi fondamentali posti o desumibili dalla legislazione statale. La formulazione dell'art. 117, comma terzo, nella parte riferita alla materia "istruzione", ha inteso scorporare uno specifico e determinato sottosettore al fine di sottrarlo alla disciplina propria della potestà legislativa concorrente, ma ciò non esclude che la materia "istruzione e formazione professionale" manifesti elementi di collegamento con il più rientri nel più generale ambito della sfera normativa, regolamentare, amministrativa ed istituzionale che fa capo alla materia "istruzione". Ne consegue, allora e per converso, che se la potestà legislativa regionale concernente la materia "istruzione e formazione professionale" non è soggetta di per sé ai limiti dei principi fondamentali della legislazione statale deve comunque confrontarsi con le "norme generali sull'istruzione"

dettate dallo Stato, oltre che naturalmente con tutte le competenze spettanti allo Stato sempre sulla base della Costituzione.

La Corte costituzionale ha osservato che in questo caso non si tratta della ripartizione di una medesima competenza legislativa inerente allo stesso settore ordinamentale, bensì di una “concorrenza di competenze” (sentenza n. 50 del 2005). In coerenza con siffatta impostazione la Consulta si è sforzata di enucleare dei criteri attraverso i quali stabilire l’ambito riservato a ciascuna delle competenze e a risolvere i problemi derivanti dalla compresenza (e possibile interferenza) di distinte potestà legislative. Sotto il primo profilo la Corte, chiamata a valutare la sussistenza o meno della competenza (statale ovvero regionale) ad adottare una certa normativa, ha fatto riferimento al criterio della prevalenza incentrato sulla verifica dell’appartenenza allo Stato ovvero alle Regioni del nucleo essenziale del complesso normativo sottoposto al suo vaglio (sentenza n. 370/2003). Sotto il secondo profilo la Corte ha fatto riferimento al criterio della leale collaborazione in virtù del quale in ambiti o settori caratterizzati da compresenza la normativa non può essere dettata dallo Stato ovvero dalla singola Regione “in solitudine” dovendo essere assicurata alle seconde ovvero al primo la possibilità di interagire con un non disprezzabile grado di intensità (sentenza n. 279/2005).

La Corte costituzionale si è altresì sforzata di fornire alcune indicazioni circa il possibile contenuto precettivo delle “norme

generali sull'istruzione" e delle norme regionali attinenti alla "istruzione" e alla "istruzione e formazione professionale", per un verso procedendo a delimitare in negativo l'ambito della potestà legislativa esclusiva delle Regioni e, per altro verso, intervenendo a ripartire l'ambito della potestà legislativa con lo Stato.

Per quanto concerne la delimitazione della potestà legislativa esclusiva delle Regioni anzitutto è stata esclusa (in particolare la sentenza n. 13/2004) ogni interpretazione del nuovo art. 117 tesa a una riduzione della potestà legislativa di cui le Regioni erano titolari prima della riforma del titolo V e dell'entrata in vigore del nuovo testo della menzionata norma. Ciò significa che, essendo state le Regioni già titolari della potestà legislativa in materia di "istruzione artigiana e professionale", per effetto della nuova formulazione dell'art. 117 non possono aver subito alcuna riduzione della potestà legislativa in materia di formazione professionale. Poi si è affermato (sentenza n. 213/2009) che «In materia di istruzione e formazione professionale, la Costituzione (art. 117) ripartisce nel seguente modo la potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni: spetta allo Stato, in via esclusiva, la potestà legislativa relativa alle norme generali sull'istruzione; spetta a Stato e Regioni, in via concorrente, la potestà legislativa sull'istruzione, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; spetta alle Regioni, in via residuale, la potestà legislativa concernente la formazione professionale». In particolare, ad avviso della Corte, la disciplina degli esami di Stato per l'accesso agli studi

universitari ed all'alta formazione ricade nella materia dell'istruzione, in quanto conclude il percorso di istruzione secondaria superiore ed avvia gli studi di istruzione superiore. Inoltre, essa fa parte dei principi della materia dell'istruzione perché è un elemento di quella struttura essenziale del relativo sistema nazionale che non può essere oggetto di normazione differenziata su base territoriale e deve essere regolata in modo unitario sull'intero territorio della Repubblica. Il sistema della formazione professionale e quello dell'istruzione costituiscono parti distinte del sistema nazionale di istruzione. Già l'art. 141 del decreto legislativo n. 112 del 1998 aveva incluso nell'ambito di competenza esclusiva delle Regioni in materia di formazione professionale soltanto "la formazione impartita dagli istituti professionali, nel cui ambito non funzionano corsi di studio di durata quinquennale per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore";

L'art. 13, comma terzo, della legge n. 40 del 2007 – come tra breve si vedrà – ha riportato gli istituti professionali nel sistema dell'istruzione secondaria. Il presente regolamento costituisce attuazione del solo art. 64, comma quarto, lett. b), ma anche di tale ultima disposizione, certamente ascrivibile tra le "norme generali in tema d'istruzione", come dimostrato anche dalla circostanza che essa incide sul decreto legislativo n. 226 del 2005, cui è stata riconosciuta la predetta natura.

Ciò posto in termini astratti, il compito della Sezione è di verificare

se le singole disposizioni del regolamento siano rispettose di tali principi sulle fonti e dei criteri desumibili dalla delega, nonché siano compatibili con il sistema legislativo dell'istruzione professionale.

Occorre, dunque, preliminarmente definire quest'ultimo.

Con la legge 28 marzo 2003, n. 53, anche alla luce dei mutamenti intervenuti con la modifica del titolo V della Costituzione e la nuova distribuzione dei poteri in materia di istruzione e formazione tra Stato e Regioni conseguente alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è stata conferita al Governo la delega per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. Il Governo ha esercitato la delega con l'emanazione di appositi decreti legislativi concernenti i diversi settori di intervento, decreti legislativi che, anch'essi, hanno subito nel tempo modifiche, abrogazioni, sospensioni di esecutività.

Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione e formazione è stato emanato il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 che ha inteso rivisitare il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione poggiandolo sulle due gambe del sistema dei licei e del sistema di istruzione e formazione professionale. Detto decreto prevedeva la confluenza degli istituti professionali nei licei, come già per gli istituti tecnici.

L'art. 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40, ha ripristinato l'istruzione tecnico-

professionale, articolata negli istituti tecnici e negli istituti professionali di cui all'articolo 191, commi 2 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di titoli di studio quinquennali, caratterizzata da una forte area di istruzione generale comune ai due ordini di studi e da indirizzi ampi e flessibili. Il comma 8-bis, lettera a) di detto articolo ha novellato l'art. 1 del decreto legislativo n. 226/05, riconfigurando l'assetto del secondo ciclo, che risulta ora articolato nell'istruzione secondaria superiore, costituita dai licei, dagli istituti tecnici e dagli istituti professionali e nel sistema di istruzione e formazione professionale. L'art. 13, commi 1-bis e 1-ter della legge 2 aprile 2007, n. 40 prevede l'emanazione di regolamenti ministeriali per realizzare la riforma del sistema dell'istruzione tecnica e professionale, regolamenti mai adottati.

L'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ribadisce l'esigenza di procedere a una definitiva razionalizzare dei percorsi scolastici vigenti nell'ambito di un complessivo processo di revisione e sistematizzazione degli ordinamenti (suffragata dalle testi espresse nel "Quaderno bianco sulla scuola"), con esplicito riferimento proprio agli istituti tecnici e degli istituti professionali. Attraverso l'articolo 37 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, la revisione dell'istruzione secondaria superiore viene definitivamente fissata "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010-2011".

Ad avviso dell'Amministrazione nel regolamento in esame è confluita anche la materia oggetto dei regolamenti ministeriali di cui all'articolo 13, commi 1-bis e 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40.

E' condivisibile l'affermazione, contenuta nella relazione illustrativa, che lo schema di regolamento si colloca nel vigente quadro di riferimento, rispondendo alle seguenti esigenze:

- riaffermare l'identità degli istituti professionali- all'interno del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e formazione, che nel contempo valorizzi il "capitale sociale" accumulato dagli istituti professionali nella loro pluridecennale esperienza e assuma gradualmente una configurazione in grado di rispondere in maniera flessibile alla richiesta di competenze sempre più avanzate connesse a precisi ambiti settoriali aventi rilevanza nazionale;
- fare acquisire ai giovani, attraverso una solida base di istruzione generale e di cultura professionale i saperi e le competenze necessarie per assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica;
- dare risposte chiare ai giovani e alle famiglie, che si aspettano dalla scuola percorsi trasparenti e competenze spendibili tanto per l'inserimento nel mondo del lavoro, quanto per il passaggio ai livelli superiori di istruzione e formazione;
- configurare un quadro ordinamentale che superi la sovrapposizione con i percorsi degli istituti tecnici;

- raccordarsi organicamente con il sistema di istruzione e formazione professionale, di competenza delle Regioni;
- rendere più efficienti i servizi di istruzione e più efficace l'utilizzo delle risorse, coniugando qualità e risparmio.

La previsione di un numero contenuto di settori ed indirizzi, la declinazione delle materie di insegnamento riferite a risultati di apprendimento articolati in competenze, attività e conoscenze, la previsione di maggiori spazi di flessibilità nel quadro di criteri generali definiti a livello nazionale sono espressione di un modello didattico - organizzativo che intende superare l'attuale frammentazione dei percorsi ed offrire strumenti alle istituzioni scolastiche per una gestione efficiente ed efficace delle risorse loro assegnate. Non si tratta, quindi, di un riordino finalizzato unicamente al contenimento della spesa.

In concreto il regolamento si presenta coerente con il quadro legislativo generale sull'istruzione e con l'ordine costituzionale delle competenze normative.

Con riferimento alle competenze regionali, occorre premettere che nella potestà esclusiva delle Regioni rientrano i percorsi di istruzione e formazione professionale che si riferiscono a figure di differente livello, relative ad aree professionali definite, sentite le Parti sociali, mediante accordi in sede di Conferenza unificata, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il

Ministro del Lavoro e delle Politiche secondo i livelli essenziali indicati nel Capo III del decreto legislativo n. 226/05 e, in particolare, all'articolo 18. Tali figure possono essere articolate dalle Regioni in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio. Coloro che conseguono titoli e qualifiche a conclusione dei predetti percorsi di durata almeno quadriennale possono accedere all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dopo aver superato l'esame di Stato, previa frequenza di un apposito corso annuale ai sensi dell'articolo 15, comma 6 del citato decreto legislativo.

Invece lo schema di regolamento disciplina gli ordinamenti e l'organizzazione degli istituti professionali quale articolazione del sistema di istruzione secondaria di secondo grado, finalizzata istituzionalmente al rilascio di diplomi di istruzione a conclusione di percorsi quinquennali, che consentono l'accesso diretto all'università. Essi si configurano, più in generale, come un'articolazione dell'istruzione tecnico-professionale.

Ai fini del rispetto delle competenze regionali, pertanto, il regolamento consente il rilascio di qualifiche triennali o diplomi professionali da parte di tali istituti solo in regime di sussidiarietà (art. 2, comma 3). Questa possibilità è prevista dalla legge 40/07. Non possono quindi determinarsi sovrapposizioni tra il sistema secondo le indicazioni contenute nelle linee guida da adottare ai sensi dell'art. 13, comma 1-quinquies scolastico e il sistema di istruzione e

formazione professionale, anche in considerazione della competenza esclusiva delle Regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa. Inoltre, sono previste specifiche intese tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e singole Regioni, al fine di realizzare un'offerta coordinata tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali e quelli di istruzione e formazione professionale di competenza regionale (art. 8, comma 2).

In sintesi:

- i percorsi degli istituti professionali costituiscono un'articolazione della scuola secondaria superiore che comprende i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali; questi ultimi fanno parte dell'istruzione tecnico e professionale, caratterizzata da due distinti assi culturali relativi rispettivamente alle filiere tecnologiche ed alle filiere produttive. I percorsi degli istituti professionali hanno durata quinquennale e si concludono con titoli di studio;
- i percorsi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale si concludono con qualifiche di durata triennale e con diplomi di durata quadriennale. Tali percorsi si realizzano nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/05.

La Sezione ha invitato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad approfondire la questione relativa alla conformità del testo alla delega.

La norma di delega concerne espressamente la sola "ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei diversi piani di studio e relativi quadri orari". Il piano programmatico prescrive che: "I piani di studio relativi agli istituti tecnici e professionali di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, saranno anch'essi riveduti al fine di pervenire ad una ulteriore razionalizzazione e semplificazione. Per quanto riguarda l'istruzione tecnica, se ne definiranno gli indirizzi in un numero contenuto e adottando un carico orario annuale obbligatorio delle lezioni non superiore a 32 ore settimanali. Per i citati ordini di studio le suddette operazioni dovranno essere raccordate con i tempi previsti per la effettuazione delle iscrizioni e la determinazione degli organici. Per l'istruzione professionale si opererà nel senso che gli indirizzi aventi una sostanziale corrispondenza con quelli dell'istruzione tecnica, confluiscono in quest'ultima, evitando duplicazioni di percorsi e di carichi orari e conseguente disorientamento dell'utenza. Si riorganizzeranno i rimanenti indirizzi di durata quinquennale, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, in un numero ristretto di tipologie che abbiano rilevanza nazionale, con un carico di orario settimanale non superiore a quello degli istituti tecnici. Si provvederà, inoltre, all'elaborazione delle linee guida di cui all'art. 13, comma 1 quinquies, della legge n. 40/2007, con le quali saranno definiti i criteri atti a consentire, in regime di transitorietà e sussidiarietà, la

prosecuzione dei percorsi di durata triennale degli istituti professionali finalizzati al rilascio di qualifiche professionali nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Il testo del regolamento in visione, pur appearing più contenuto di quello relativo ai licei, presenta comunque un impatto significativo sull'ordinamento dell'istruzione professionale, che nelle relazione di accompagnamento e nello stesso preambolo sembra legarsi anche ai criteri di cui all'articolo 13, commi 1-bis e 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40.

Tuttavia, la formulazione del preambolo (secondo cui “la materia oggetto dei regolamenti ministeriali di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007 rientra in quella più ampia oggetto dei regolamenti governativi di cui all'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008) non risulta appropriata, indicando un assorbimento dei criteri, piuttosto che il loro utilizzo, per specificare quelli abbastanza generici contenuti nell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Inoltre si è posto il problema della corrispondenza del testo dello schema di regolamento ai criteri enunciati con riferimento ai regolamenti ministeriali previsti dal predetto art. 13 del decreto legge n. 7 del 2007.

Su tali questioni il Ministero ha fornito sufficienti chiarimenti, dichiarandosi disponibile a modificare la formulazione del preambolo. La Sezione, al riguardo, ritiene che la soluzione migliore sia quella dell'eliminazione del "Considerato" sopra citato, che è superfluo, una volta che l'articolo 13 del decreto legge n. 7 del 2007 sia stato già richiamato nel "Visto".

Per quanto attiene all'ampiezza dell'intervento di delegificazione, che tocca i profili ordinamentali e didattici, valgono le considerazioni già svolte per i licei, atteso che la norma di delega si riferisce "in particolare" agli istituti tecnici e professionali, per cui se l'intervento riformatore è ammissibile per i licei, lo è a maggior ragione per gli istituti tecnici e professionali.

Ciò posto in termini generali, con riferimento alle singole disposizioni la Sezione si sofferma sui punti che non ritiene superati o assorbiti dalla risposta del Ministero.

L'articolo 1 stabilisce che "Il presente regolamento detta le norme generali relative al riordino degli istituti professionali in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, tali da conferire efficacia ed efficienza al sistema scolastico", ma poi, contraddittoriamente, l'articolo 9, comma 2 prevede che "All'attuazione del presente regolamento si

provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Ne consegue che il piano programmatico viene richiamato a monte ed a valle, mentre – assumendo che il regolamento costituisca la sua attuazione – la precisazione che lo stesso debba essere attuato in coerenza con il piano programmatico è inutile se non dannosa.

E' quindi condivisibile la riformulazione suggerita dal Ministero del comma 1 dell'art. 16, per la quale "All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

L'art. 5, comma 3 prevede che le istituzioni scolastiche costituiscano dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa (lett. b), nonché un comitato scientifico, con una composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità (lett. c). La disposizione suscita perplessità sia con riguardo al rispetto della riserva di legge in materia di organizzazione (con particolare riguardo alla materia dei collegi),

essendo estranea all'ambito della delega, sia con riguardo al rispetto dell'autonomia scolastica, apparendo più coerente con l'obiettivo di realizzare l'autonomia lasciare alle istituzioni scolastiche la scelta in ordine all'opportunità di istituire tali organi nello specifico contesto in cui operano. I chiarimenti forniti non appaiono sufficienti a superare tali perplessità con riguardo all'istituzione del Comitato scientifico.

L'art. 7, comma 1 stabilisce che, al fine di un costante monitoraggio sugli istituti professionali anche preordinato alla loro innovazione, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di un apposito Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, costituito con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del quale fanno parte dirigenti e docenti della scuola, esperti del mondo del lavoro e delle professioni, dell'università e della ricerca nonché esperti indicati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e dall'Unione Province d'Italia, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero della gioventù. Il Comitato si articola in commissioni di settore e si avvale anche dell'assistenza tecnica dell'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'autonomia Scolastica (A.N.S.A.S.), dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), di Italia Lavoro e dell'Istituto per la Promozione Industriale (IPI). Ai componenti del comitato non spettano compensi a qualsiasi titolo

dovuti. Il Ministero dell'istruzione non ha chiarito né la compatibilità di tale previsione con l'oggetto della delega, né la sua rispondenza alle esigenze di semplificazione enunciate in detta delega, ribadendo invece la necessità dell'opera di monitoraggio e valutazione, che non era in discussione. Tuttavia il silenzio relativo all'istituzione del Comitato nazionale per l'istruzione liceale parrebbe intendere una rinuncia a tale proposito. L'art. 8, comma 2 demanda a un successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, la definizione di aspetti che attuano e completano le disposizioni contenute nello schema di regolamento in esame, quali:

- a) le indicazioni nazionali riguardanti le competenze, le abilità e le conoscenze relative ai risultati di apprendimento di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 1, con riferimento agli insegnamenti di cui agli allegati B) e C);
- b) gli ambiti, i criteri e le modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo di cui agli articoli 3 e 4, negli spazi di flessibilità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), in un numero contenuto di opzioni, inclusi in un apposito elenco nazionale;
- c) la rideterminazione dei quadri orario, comprensiva delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici, relativi alle classi successive alla prima funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011, nei

limiti dell'orario complessivo annuale delle lezioni di cui all'articolo 1, comma 2;

d) la sostituzione, limitatamente ai percorsi surrogatori realizzati in assenza di specifiche intese con le Regioni, dell'area di professionalizzazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 aprile 1994, con complessive 132 ore di attività in alternanza scuola-lavoro nelle quarte e quinte classi funzionanti sino alla messa a regime dell'ordinamento di cui al presente regolamento a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.

L'art. 8, comma 3 demanda a decreti di natura non regolamentare, egualmente adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di definire:

a) le classi di concorso del personale docente, ivi compreso quello da destinare all'ufficio tecnico, e l'articolazione delle cattedre per ciascuno degli indirizzi di cui agli allegati B) e C);

c) gli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli istituti tecnici, in relazione alle proposte formulate del Comitato di cui all'articolo 7, comma 1, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione.

In entrambi i casi la natura dell'oggetto di disciplina suggerisce l'utilizzo di atti aventi forza normativa, sicché appare opportuno eliminare dal testo delle due disposizioni l'inciso "di natura non regolamentare".

La Sezione prende atto che il Ministero ha raccolto tale suggerimento.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Francesco Bellomo

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

IL SEGRETARIO
Massimo Meli



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
DIREZIONE CENTRALE

Parere sullo schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Repertorio atti n. 54/8 del 29 ottobre 2009

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella odierna seduta del 29 ottobre 2009

VISTO l'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede in attuazione del Piano programmatico di cui al comma 3, l'emanazione di uno o più regolamenti su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, per la ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

VISTO lo schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo pervenuto il 3 giugno 2009 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diramato il 4 giugno 2009;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 23 giugno 2009, i rappresentanti del Coordinamento tecnico della Commissione istruzione delle Regioni, hanno consegnato un documento di osservazioni, precisando che la Regione Lombardia non ha formulato osservazioni condividendo quanto previsto nel provvedimento;

CONSIDERATO che, nella medesima sede tecnica, l'UNCEM ha consegnato una nota di osservazioni, sulla quale i rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze si sono riservati una verifica;

VISTE le note del 26 giugno e del 6 luglio 2009, con le quali sono state diramate le osservazioni, rispettivamente, delle Regioni e dell'ANCI e dell'UPI sullo schema di regolamento, a seguito della sopra richiamata riunione tecnica del 23 giugno 2009;

VISTA la nota diramata il 16 luglio 2009 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha formalizzato le proprie valutazioni sui documenti di osservazioni delle Regioni e dell'ANCI e UPI;

RILEVATO che l'argomento iscritto alla seduta del 29 luglio 2009 di questa Conferenza, non è stato esaminato;

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel consegnare un documento (Alf. 1),



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
LIBERTÀ E PACE UNITATE

parte integrante del presente atto, ha rappresentato che le Regioni a maggioranza hanno espresso parere negativo chiedendo comunque l'inserimento di una disposizione per le Province Autonome di Trento e Bolzano che possa consentire l'attivazione di appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato rivolti agli studenti con il diploma professionale conseguito al termine del percorso quadriennale di istruzione e formazione professionale e che intendono sostenere l'esame di stato, mentre la Regione Lombardia ha espresso parere favorevole, con la richiesta di sostituire all'articolo 2, comma 3, la frase "secondo le linee guida adottate ai sensi del comma 1 quinquies dell'articolo medesimo", con la frase "sulla base di specifici accordi stipulati fra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le singole Regioni nel quadro delle linee guida previste dall'articolo medesimo" e infine che le Regioni Veneto e Molise hanno espresso parere favorevole;

RILEVATO che, nella medesima seduta, il Presidente dell'UPI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle valutazioni contenute in un documento consegnato in seduta (All. 2), parte integrante del presente atto;

RILEVATO che il Presidente dell'ANCI e l'UNCCEM hanno espresso parere favorevole;

CONSIDERATO che il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha richiamato l'attenzione sulla necessità di valutare congiuntamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le richieste emendative formulate dalle Regioni;

RILEVATO che il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca ha preso atto della posizione delle Regioni come sopra rappresentata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della posizione delle Province, come rappresentata dal Presidente dell'UPI;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa sullo schema di regolamento recante norme concernente il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo pervenuto il 3 giugno 2009 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE
On.le Dott. Raffaele Fitto

K J



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

09/092/CU/C9

400 1
Conseguita
nella seduta del
29 ottobre 2009
P.F.

PARERE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL RIORDINO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 64, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133.

Punto 4) Elenco B Conferenza Unificata

La maggioranza delle Regioni esprime parere negativo. Chiede, comunque, l'inserimento di una disposizione per le Province Autonome di Trento e Bolzano che possa consentire l'attivazione di appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di stato rivolti agli studenti con il diploma professionale conseguito al termine del percorso quadriennale di istruzione e formazione professionale e che intendono sostenere l'esame di stato.

La Regione Lombardia esprime parere favorevole con la richiesta di sostituire all'art. 2 comma 3 la frase "*secondo le linee guida adottate ai sensi del comma 1- quinquies dell'articolo medesimo*", con la frase "*sulla base di specifici accordi stipulati fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e le singole Regioni nel quadro delle linee guida previste dall'articolo medesimo*".

Le Regioni Veneto e Molise esprimono parere favorevole.

Roma, 29 ottobre 2009

Unione Province d'Italia



UPI

Alp. 2
Consegnato nella
seduta del
29 ottobre 2009
PF

CONFERENZA UNIFICATA DEL 29 OTTOBRE 2009

(PUNTI 4-5 E 6 ELENCO B)

**NOTA SUGLI SCHEMI DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI
RIORDINO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI, DEGLI ISTITUTI
TECNICI E DEI LICEI**

Da un esame complessivo dei tre schemi di regolamento (Istituti Tecnici, Professionali e Licei) si riscontrano una serie di problematiche e criticità sia sul piano della funzionalità dei percorsi che della loro fruibilità che non ci consentono di coglierne l'assetto complessivo nell'ambito di un disegno educativo unitario (che consenta altresì il raccordo con gli altri canali formativi regionali).

Il quadro normativo non appare infatti chiaro e definito: si ravvisa una eccessiva compressione degli indirizzi degli istituti professionali e il concreto rischio di sovrapposizioni tra istruzione tecnica e professionale. Anche rispetto alla riforma dei Licei, manca l'unitarietà complessiva del nuovo assetto in presenza di un quadro orario molto differenziato (da 27 a 35 ore).

L'attuale offerta formativa degli Istituti professionali di stato non troverebbe una perfetta confluenza nell'Istruzione tecnica e professionale. In ragione della grande articolazione degli indirizzi oggi vigenti, una parte dell'offerta formativa erogata dagli Istituti professionali potrebbe confluire nei tecnici, una parte nei professionali e una parte sembrerebbe destinata a scomparire. Sono infatti attualmente operanti una serie complessa di sperimentazioni e articolazioni di indirizzi che non trovano univoca corrispondenza nelle nuove denominazioni presenti nelle tabelle di confluenza allegate ai regolamenti di riforma dell'istruzione tecnica e professionale.

In questo ambito, non risulta facilmente intellegibile anche il raccordo con gli altri canali formativi di Istruzione e Istruzione e Formazione professionale regionale.

Inoltre l'articolazione oraria, che è sostanzialmente analoga tra gli istituti professionali e quelli tecnici, appare troppo sbilanciata per i professionali verso una formazione di carattere generale che rischia di comprometterne la loro caratteristica fondamentale di promozione della scolarizzazione secondaria di una larga fascia di utenza. E questo è tanto più vero in quanto si rinvia a un successivo decreto la definizione degli obiettivi di apprendimento.

Quanto all'articolazione modulare del percorso dei professionali, composta da due bienni e un successivo anno (2+2+1) pone problemi rispetto alle prospettive di uscita e non risulta coerente al fine del passaggio tra i sistemi Ip e Ifp (l'istruzione e formazione professionale regionale prevede un'uscita con qualifica al terzo anno e il diploma al quarto anno).

L'incertezza di questo quadro normativo e le incongruenze brevemente sintetizzate, si ripercuotono inevitabilmente sulle Province che, come è noto, hanno il compito operare il dimensionamento e di programmare l'offerta

formativa del territorio attraverso la razionalizzazione della rete scolastica adeguandosi ai nuovi regolamenti per rendere compiutamente operativo il nuovo assetto e garantire la piena fruibilità della nuova offerta formativa.

Le Province rilevano inoltre l'esigenza di garantire maggiormente le vocazioni formative dei territori che spesso sono tipiche della tradizione italiana e del made in Italy, che non possono essere garantite unicamente dalla formazione professionale di competenza regionale, ma anche dal canale dell'Istruzione tecnica e professionale. In questo senso dovrebbe essere maggiormente riconosciuto il ruolo degli enti locali nella definizione dell'offerta formativa aggiuntiva in modo tale da valorizzare maggiormente il legame col territorio (di cui all'art.5, comma 3. lett.a). Invece, così come definito dall'art.8 comma 3 lett.b., nel rinviare a successivo regolamento la definizione di discipline aggiuntive a quelle degli allegati, non consente nel momento del passaggio da un ordinamento all'altro di realizzare questo legame coi territori).

Chiediamo infine, per quanto concerne la decorrenza dei tre regolamenti, che il nuovo ordinamento investa unicamente le classi del primo anno funzionanti a partire dall'anno scolastico 2010-2011 (così come previsto per gli istituti professionali).

Rileviamo conseguentemente che, malgrado i regolamenti si pongano gli obiettivi di migliorare il livello di apprendimento e di razionalizzare le risorse, in realtà la riforma degli ordinamenti non è priva di impatto economico per le Province che sono tenute ad assicurare le condizioni strutturali per l'adeguamento del sistema.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (Atto n. 134).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (atto n. 134);
considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti - di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 -, è stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;
tenuto conto del parere del Consiglio di Stato espresso in data 13 gennaio 2010 e pervenuto il 15 gennaio 2010;
rilevata, in particolare, l'opportunità di prevedere una specifica disciplina normativa in materia di governo delle istituzioni scolastiche, tenendo conto a tale proposito del citato parere del Consiglio di Stato, assicurando comunque la *governance* delle scuole sulla base di un'organizzazione per dipartimenti e comitati;
premessi che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall'apprendistato dal primo livello (qualifiche) al terzo livello (dottorati);
premessi che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale - pari a 660 - rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo - pari a 396,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) appare necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;
- 2) all'articolo 6, comma 4, appare necessario sostituire le parole «diploma di tecnico», con le parole «diploma di istruzione professionale», allo scopo di evitare confusioni con l'analogo titolo di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che si consegue a conclusione dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale: così, si corrisponderebbe anche alle richieste formulate da alcune Regioni interessate a dare una completa

articolazione al sistema di istruzione e formazione professionale (qualifiche e anche diplomi professionali);

- 3) all'articolo 8 occorre chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti, in particolare, ove non indicata espressamente nell'allegato d), facendo riferimento alla

corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero;

4) si considera altresì necessario riesaminare le tabelle di confluenza di cui all'allegato d), in modo da accogliere il criterio di cui al precedente punto 4), nonché le osservazioni espresse dai soggetti interessati nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione cultura;

5) si ritiene necessario ricondurre nel settore Industria e artigianato l'indirizzo «Servizi di manutenzione e assistenza tecnica». Inoltre, occorre prevedere la possibilità di confluenza nel medesimo settore Industria e artigianato, oltretutto nei licei artistici, anche degli istituti d'arte, come rappresentato da alcuni istituti che formano giovani per le lavorazioni artigianali a carattere artistico;

6) con riferimento all'indirizzo «Servizi socio-sanitari», appare inoltre necessario prevedere due articolazioni specifiche per «Ottici» e per «Odontotecnici», come richiesto dal Ministero delle politiche sociali, del lavoro e della salute, dalle associazioni di categoria e dagli istituti interessati;

7) con riferimento al profilo degli indirizzi del settore Industria e artigianato, è necessario prevederne l'integrazione con i riferimenti relativi alle filiere che attualmente caratterizzano gli istituti professionali del settore;

8) appare necessario, in merito all'indirizzo «Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera», prevedere adeguate specificazioni relative ai diversi servizi concernenti i laboratori dei settori di: 1) enogastronomia; 2) servizi di sala e di vendita; 3) accoglienza turistica;

9) si ritiene infine necessario prevedere un nuovo comma all'articolo 6 che stabilisca che nelle province autonome di Trento e di Bolzano, ove previsto dalla legislazione provinciale, per coloro che hanno superato i concorsi quadriennali di formazione professionale e che intendono sostenere l'esame di Stato di cui al comma 6 dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le medesime province autonome realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato dinanzi ad apposite commissioni d'esame nominate, ove richiesto dalle province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello Statuto della regione Trentino - Alto Adige, stabilendo altresì che il percorso finale sia coerente con quello seguito;

e con le seguenti osservazioni.

a) si rileva l'esigenza di inserire in premessa il riferimento al parere delle Commissioni parlamentari, previsto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69;

b) all'articolo 6, comma 1, appare opportuno sostituire le parole «dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge» con le parole «e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»;

c) al comma 3 del medesimo articolo 6, si considera altresì opportuno chiarire le modalità con le quali le Commissioni possono avvalersi di esperti per la configurazione delle prove di esame;

d) all'articolo 8, comma 4, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di chiarire il riferimento all'intervento sulle classi di concorso;

e) si valuti inoltre l'opportunità di riformulare l'articolo 10, comma 1, al fine di definire una data e termini certi per l'abrogazione, come segue: «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,

sono soppressi: *a)* al primo periodo, le parole: «gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale e dei servizi, industriale e artigiano, agrario e nautico»; *b)* l'ultimo periodo», non sembrando, infatti, necessaria la soppressione delle parole «gli istituti professionali» al comma 2 del medesimo articolo 191;

f) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

g) appare opportuno richiamare l'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già prevista dallo schema di regolamento n. 132 concernente la revisione dell'assetto dei licei;

h) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 8, rispetto all'ordinamento previgente, limitando, di norma, a non più di due ore la riduzione dell'orario settimanale delle lezioni;

i) si valuti l'opportunità di consentire l'utilizzo della quota dell'autonomia nei limiti dell'organico assegnato a livello regionale e altresì di definire il concetto di flessibilità in modo distinto da quello dell'autonomia, per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche ai fini di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio;

l) considerato, inoltre, che l'articolo 64, comma 4, del già citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede anche, nell'ambito della complessiva revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, e che l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) prevede che con regolamento del Ministro della pubblica istruzione sia definita una nuova disciplina dei requisiti e delle modalità di formazione degli insegnanti, e che tali argomenti si correlano con la revisione dell'assetto dell'istruzione secondaria superiore, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una fase transitoria che comporti la confluenza degli insegnamenti previsti nei nuovi indirizzi di studio, opportunamente raggruppati funzionalmente, nelle vigenti classi di concorso, anche allo scopo di assicurare la perfetta corrispondenza alle nuove classi di concorso dei nuovi percorsi formativi magistrali, per assicurare la regolare formazione degli organici, nonché la puntuale attuazione delle operazioni di mobilità e di reclutamento del personale, tenendo altresì in debito conto i principi che informano l'operazione di razionalizzazione delle classi di concorso attuali con lo specifico regolamento previsto dall'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

m) si consideri l'opportunità di emanare linee guida, con riferimento a quanto disposto all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per lo sviluppo di poli tecnico professionali per il settore turistico e dell'enogastronomia sin dalla fase di prima attuazione dei nuovi ordinamenti degli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e degli istituti tecnici per il turismo;

n) per gli istituti professionali del settore industria e artigianato, appare opportuno potenziare la presenza degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di chimica e fisica del primo biennio, in quanto strettamente collegati alle discipline di indirizzo, anche in considerazione del fatto che senza il potenziamento indicato, rischiano di essere gravemente

compromessi gli aspetti operativi della didattica in laboratorio con riferimento alle discipline scientifiche a carattere sperimentale, tenuto conto che le ore inizialmente previste dalla Commissione ministeriale hanno subito un ridimensionamento del 50 per cento per assecondare le richieste espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze;

o) appare opportuno prevedere un nuovo comma all'articolo 8 dello schema di regolamento in esame, volto a riconoscere agli istituti professionali di Stato la facoltà di assicurare l'offerta formativa nel settore con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche - sino alla compiuta attuazione da parte di tutte le Regioni degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale - almeno con riferimento agli atti dispositivi che le Regioni devono compiere in base all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

p) si ritiene opportuno, infine, richiamare la possibilità di ammettere all'esame di Stato coloro che sono in possesso del diploma professionale di tecnico, conseguito a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, previa frequenza dell'apposito corso di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali.

Atto n. 134.

(Rilievi alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, rinviato nella seduta del 19 novembre 2009.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e tenendo conto

Pag. 79

di quanto evidenziato nel parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in esame, formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

i dati posti a base delle quantificazioni indicate nella relazione tecnica, seppure riferiti all'anno scolastico 2008/2009 in luogo dell'anno scolastico 2009/2010, scontano gli effetti delle misure previste a legislazione vigente e in particolare le norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Ai fini dell'aggiornamento dei dati all'anno scolastico 2009/2010, si provvederà nell'immediato all'avvio dell'attività di monitoraggio e verifica del processo attuativo della riforma di cui al comma 7 dell'articolo 64 sopra citato, allo scopo di adottare interventi correttivi in caso di scostamenti rispetto alle previsioni;

ai fini di garantire il conseguimento dei risparmi connessi alle riduzioni di personale, sono previste specifiche misure finalizzate al riassorbimento degli esuberi, in modo tale da non superare nel triennio 2009-2011 il numero degli esuberi riscontrato nell'anno scolastico 2008/2009. Inoltre, con riferimento alle immissioni in ruolo, per motivi prudenziali si è proceduto all'autorizzazione di assunzioni di personale docente (8.000 unità) ed ATA (8.000 unità), per l'anno scolastico 2009/2010, in misura inferiore rispetto ai posti vacanti stimati sulla base delle modifiche ordinarie in corso di attuazione;

la costituzione dei Comitati tecnico-scientifici, di cui all'articolo 5 e del Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, di cui all'articolo 7, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, anche tenuto conto, con riferimento al Comitato nazionale l'istruzione tecnica e professionale, che contestualmente alla costituzione di tale Comitato viene soppresso il Comitato nazionale per il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999;

alle attività di formative e di aggiornamento si farà fronte con le risorse stanziata a legislazione vigente dalla legge n. 440 del 1997; tali attività coinvolgerebbe peraltro un numero di docenti ricompreso tra 9.000 e 12.000 unità;

le eventuali esigenze di carattere logistico connesse alla riorganizzazione delle sedi esulano dalle disposizioni del presente schema di regolamento e potranno trovare una più adeguata definizione mediante l'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera d), che prevedono la sostituzione - subordinata al mancato raggiungimento di un'intesa con le regioni - di un'area di

professionalizzazione (post-qualifica biennale), le stesse non comportano effetti finanziari negativi posto che nella relazione tecnica viene indicato che le due ore settimanali di alternanza scuola-lavoro, da effettuarsi nelle classi quarte e quinte, sostituirebbero la quota dell'orario corrispondente alla terza area professionalizzante, oggi priva di effetti sull'organico. Posto che anche l'alternanza scuola-lavoro non ha effetti sugli organici, considerata che la relativa copertura finanziaria è a carico dei fondi già iscritti allo scopo in bilancio (articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 2009 recante definizione delle norme

Pag. 80

generali relative all'alternanza scuola-lavoro), dalla norma non derivano effetti sul fabbisogno di personale;

la possibilità per le commissioni di esame di avvalersi di esperti è già contemplata a legislazione vigente dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 392 del 1998 e da altri decreti interministeriali concernenti la determinazione dei compensi spettanti ai commissari d'esame.

Peraltro, tali compensi sono determinati annualmente in via amministrativa ed in ogni caso nei limiti degli stanziamenti previsti sia dalla legge n. 1 del 2007, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università, sia dal decreto-legge n. 147 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2007, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 5, comma 3, lettera *b*), sostituire le parole: «senza nuovi e maggiori oneri» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;

all'articolo 5, comma 3, lettera *c*), sostituire le parole: «senza nuovi e maggiori oneri» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;

all'articolo 9, sostituire il comma 2 con il seguente: «All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del relatore.

Maino MARCHI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legislatura 16^o - 7^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 163 del 27/01/2010

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 134

"La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento sul riordino degli istituti professionali;

considerato che l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente disposizioni in materia di organizzazione scolastica:

al comma 3, stabilisce che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predisponga un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico;

al comma 4, stabilisce che per l'attuazione del predetto piano, con uno o più regolamenti, siano fra l'altro ridefiniti i curricula vigenti nei diversi riordini di scuola, anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009 e di quello del Consiglio di Stato espresso in data 21 dicembre 2009;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni di rappresentanti delle associazioni di categoria e di esperti svolte dall'Ufficio di Presidenza;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 6, comma 1, appare opportuno sostituire le parole «dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto-legge» con le parole «e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»;

2) all'articolo 6, comma 4, appare necessario sostituire le parole «diploma di tecnico» con le parole «diploma di istruzione professionale», allo scopo di evitare confusioni con l'analogo titolo di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che si consegue a conclusione dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale regionali, anche al fine di riaffermare l'identità degli istituti professionali all'interno del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e formazione, rispondendo in maniera flessibile alla richiesta di competenze sempre più avanzate connesse a precisi ambiti settoriali aventi rilevanza nazionale ed europea;

3) si invita ad inserire, all'articolo 6, una norma tale per cui nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nelle Regioni autonome, ove previsto dalla legislazione provinciale e regionale

autonoma, per coloro che hanno superato i corsi quadriennali di formazione professionale e che intendono sostenere l'esame di Stato di cui al comma 6 dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le medesime province e regioni autonome realizzano corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato dinanzi ad apposite commissioni d'esame nominate, ove richiesto dalle province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione del proprio Statuto, stabilendo altresì che il percorso finale sia coerente con quello seguito;

4) si reputa altresì necessario ammettere all'esame di Stato coloro che sono in possesso del diploma professionale di tecnico, conseguito a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, previa frequenza dell'apposito corso di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

5) si sollecita l'introduzione, all'articolo 8, di una disposizione volta a riconoscere agli istituti professionali di Stato la facoltà di assicurare l'offerta formativa nel settore con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche - sino alla compiuta attuazione da parte di tutte le Regioni degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale - almeno con riferimento agli atti dispositivi che le Regioni devono compiere in base all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

6) sempre all'articolo 8, occorre chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti, in particolare, ove non indicata espressamente nell'allegato D), facendo riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero;

7) si invita a prevedere un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli di apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

8) occorre richiamare l'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già prevista dallo schema di regolamento n. 132 concernente la revisione dell'assetto dei licei;

9) all'articolo 8, comma 4, lettera a), si invita a valutare l'opportunità di chiarire il riferimento all'intervento sulle classi di concorso;

10) si sollecita la previsione di una fase transitoria che comporti la confluenza degli insegnamenti previsti nei nuovi indirizzi di studio, opportunamente raggruppati funzionalmente, nelle vigenti classi di concorso, per assicurare la regolare formazione degli organici, nonché la puntuale attuazione delle operazioni di mobilità e di reclutamento del personale.

Si esprimono inoltre le seguenti osservazioni:

a) si invita a valutare l'opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 8, rispetto all'ordinamento previgente, limitando, di norma, a non più di due ore la riduzione dell'orario settimanale delle lezioni;

b) occorre favorire l'utilizzo della quota dell'autonomia ampliando la determinazione degli organici a livello regionale, nell'auspicio di arrivare alla regionalizzazione dell'istruzione professionale per quelle regioni che hanno un sistema avanzato di formazione professionale regionale;

c) si invita a definire il concetto di flessibilità in modo distinto da quello dell'autonomia, per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche al fine di

corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio;

d) in merito all'indirizzo «Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera», si giudica necessario prevedere adeguate specificazioni relative ai diversi servizi concernenti i laboratori dei settori di: 1) enogastronomia; 2) servizi di sala e di vendita; 3) accoglienza turistica, nonché valutare l'opportunità di rivedere la previsione di aumentare il monte orario delle discipline teoriche, a scapito delle ore laboratoriali, inserendo altresì tra le discipline teoriche l'insegnamento della matematica e dell'informatica, di psicologia della comunicazione e lo studio della seconda lingua straniera;

e) si invita a valutare l'opportunità di istituire Poli per il Turismo, ovvero istituti di istruzione superiore che comprendano l'Istituto tecnico per il turismo e quello professionale per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera;

f) in ordine agli istituti professionali del settore industria e artigianato, si invita a valutare l'opportunità di potenziare la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di chimica e fisica del primo biennio, in quanto strettamente collegati alle discipline di indirizzo, anche al fine di evitare di compromettere gli aspetti operativi della didattica in laboratorio con riferimento alle discipline scientifiche a carattere sperimentale, tenuto conto che le ore inizialmente previste hanno subito un ridimensionamento del 50 per cento;

g) tenuto conto delle preferenze degli utenti, si ritiene opportuno salvaguardare le competenze proprie dell'albo professionale dei periti agratecnici, collocandoli nell'area della produzione anziché in quella dei servizi;

h) si rileva l'esigenza di una contestuale riforma degli organi collegiali, in relazione all'istituzione dei dipartimenti e dei consigli tecnico-scientifici;

i) si chiede il ripristino dell'alternanza scuola-lavoro;

j) si sollecita l'introduzione dell'organico funzionale pluriennale a fronte del monte ore annuale flessibile per garantire le aree di indirizzo e la gestione delle supplenze brevi;

k) si segnala l'esigenza di mantenere i seguenti indirizzi: ottico, odontotecnico, grafico pubblicitario, fotografico, disegnatore di moda."